

REGIONE PIEMONTE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI ALBIANO D'IVREA



PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

APPROVATO CON DGR N° 44-29242 DEL 29/11/1993

ESTENSORE DEL PRGC: ARCH. GIORGIO RODDA

4^A VARIANTE STRUTTURALE AL PRGC PER L'ADEGUAMENTO AL PAI

ai sensi dell'art. 17, 4° comma della L.R. 56/77 e s.m.i.

PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E TABULATO

ESTENSORE DELLA VARIANTE
Arch. Gian Carlo PAGLIA

IL SINDACO
Venerina TEZZON

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Elena ANDRONICO

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giovanna UBERTINO

STUDI GEOLOGICI
Dott. Geol. Daniele CHIUMINATTO

STUDIO ASSOCIATO
ARCHITETTI PAGLIA

via Per Cuceglio, 5 - 10011 Agliè (TO)

tel. 0124.330136

www.architettipaglia.it



NOTA REDAZIONALE

Le modifiche apportate con la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della 4^a Variante Strutturale di adeguamento del PRG al PAI, redatta ai sensi dell'articolo 17 comma 4 della LR 56/77, sono state evidenziate in **rosso grassetto** (parti aggiunte) e in ~~blu barrato~~ (parti stralciate).

INDICE

PRESCRIZIONI

0.	IMPOSTAZIONE NORMATIVA DEL PIANO	p.3
1.	DESTINAZIONI D'USO	p.6
2.	CONSISTENZA EDILIZIA	p.11
3.	TIPI D'INTERVENTO	p.18
4.	ASSETTO TIPOLOGICO	p.21
5.	CARATTERI FORMALI	p.25
6.	CONDIZIONI ATTUATIVE	p.28
7.	VINCOLI TERRITORIALI	p.31
7 bis.	NORME PER LA SICUREZZA IDRAULICO-GEOLOGICA	p.35
8.	PRESCRIZIONI SPECIALI	p.48
9.	PRESCRIZIONI COMPLEMENTARI	p.51
L.	LESSICO	p.56

TABELLA DELLE SEZIONI STRADALI DEFINITE DAL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI

TABULATO

p.61

0. IMPOSTAZIONE NORMATIVA DEL PIANO

0.00 IMPOSTAZIONE NORMATIVA DEL PIANO

L'impostazione normativa del Piano, dettagliata nei seguenti punti del capo 0, consente la tradizionale consultazione manuale oppure l'eventuale trasposizione su supporto magnetico, per una più precisa e veloce consultazione e per una gestione automatizzata con produzione del certificato urbanistico.

0.01 EFFICACIA

Il Piano Regolatore Generale Comunale di Albiano d'Ivrea estende la sua efficacia all'intero del Comune, definendo i termini di ammissibilità delle trasformazioni del territorio, degli immobili che vi sono contenuti e del loro uso, nel quadro di quanto stabilito o previsto dalla vigente legislazione statale e regionale.

0.02 ORGANIZZAZIONE DEL PIANO: AREE NORMATIVE

Il Piano suddivide il territorio comunale in parti denominate Aree normative, contrassegnate nelle Tavole di Piano da codici composti da sei caratteri.

Sulle Tavole sono inoltre riportati dei segni grafici, con il significato esplicitato nella Legenda e con i riferimenti contenuti nel testo delle presenti Norme, relativi ad indicazioni puntuali o riferiti a parti di Aree Normative.

0.03 ORGANIZZAZIONE DEL PIANO: TABULATO

Ad ogni Area normativa così individuata corrisponde un insieme di prescrizioni normative, secondo quanto riportato sul Tabulato: esso, ai codici delle Aree Normative, corrispondono i codici delle prescrizioni che devono essere osservate, disposti su 11 colonne così intestate:

DES – prima destinazione d'uso

CONS – consistenza edilizia

TIPO – tipo d'intervento

ASSE – assetto tipologico

CARA – caratteri formali

CON – condizione attuativa

VIN – vincolo territoriale

SPEC – prescrizione speciale

STER – prescrizione complementare

GEO – norme per la sicurezza idraulico-geologica

La mancanza di codici in talune colonne implica l'indifferenza degli interventi edilizi rispetto a quelle categorie di prescrizioni.

0.04 ORGANIZZAZIONE DEL PIANO: PRESCRIZIONI

A ciascun codice di prescrizione recata dal tabulato corrisponde una precisa definizione contenuta nel testo delle prescrizioni, che risulta così suddiviso:

- capo 0. impostazione normativa del piano
- capo 1. destinazioni d'uso

- capo 2. consistenza edilizia
- capo 3. tipo d'intervento
- capo 4. assetto tipologico
- capo 5. caratteri formali
- capo 6. condizioni attuative
- capo 7. vincoli territoriali
- capo 8. prescrizioni speciali
- capo 9. prescrizioni complementari

In particolare, si evidenzia che i vincoli territoriali (capo 7.) si estendono a fasce od ambiti che possono non corrispondere ad Aree normative intere. Essi sono indicati nelle Tavole con apposita notazione grafica. La presenza del corrispondente codice nel Tabulato ha funzione di semplice richiamo ad una attenta lettura planimetrica.

Le presenti Norme comprendono anche un Lessico dei termini tecnici comunemente usati, le cui definizioni prevalgono su altre eventualmente differenti.

0.05 CONSULTAZIONE DEL PIANO

In sintesi, la consultazione del piano si articola in tre fasi:

- individuazione planimetrica dell'immobile interessato e rilevazione del codice dell'Area normativa che lo comprende;
- ricerca del codice di Area normativa nel Tabulato e rilevamento dei corrispondenti codici delle prescrizioni;
- ricerca delle definizioni corrispondenti ai codici nel testo delle Prescrizioni.

Per ogni intervento edilizio devono sempre essere osservate, oltre che le prescrizioni specifiche di ogni Area normativa, da trovare nel modo suddetto, anche le norme complementari del capo 9. e le eventuali notazioni grafiche particolari recate dalle Tavole.

0.06 ELEMENTI PRESCRITTIVI DEL PIANO

Gli elaborati del Piano aventi funzione prescrittiva sono:

- le presenti **NORME DI ATTUAZIONE** costituite da:
 - **PRESCRIZIONI** applicabili in generale oppure alle singole Aree normative, in base alle combinate disposizioni del Tabulato e delle Planimetrie, di seguito elencate;
 - **LESSICO** dei principali vocaboli impiegati, per l'interpretazione univoca delle Prescrizioni;
 - **TABULATO** recante la specificazione codificata delle Prescrizioni applicate ad ogni Area normativa;
- le 4 **TAVOLE** del piano, indicate con le sigle 3.00 – 4.01 – 4.02 – 5.00 in scala 1:1.000 per il Centro storico e in scala 1:2.000 e 1:5.000 per il restante territorio comunale, recanti la delimitazione ed il numero di codice delle Aree normative, oltre alla rappresentazione delle fasce o ambiti vincolati e di eventuali altri elementi.

0.07 ALTRI ELEMENTI DEL PIANO

Gli altri elaborati con funzione analitica ed illustrativa sono;

- la **TAVOLA SINTETICA** in scala 1:25.000, indicata con la sigla T.1, con funzione di semplice inquadramento territoriale;
- la **TAVOLA GENERALE** in scala 1:10.000, indicata con la sigla T.2, con significato di richiamo complessivo delle indicazioni del Piano;

- la RELAZIONE ILLUSTRATIVA contenente anche l'elenco della corrispondenza fra Aree normative e Zone omogenee, di cui al D.M. 2/04/1968, valido per ogni disposizione di legge che vi faccia riferimento;
- gli ALLEGATI TECNICI con le relative tavole fuori fascicolo.

0.08 4^ VARIANTE STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO DEL PRG AL PAI

Con la 4^ Variante Strutturale di adeguamento del PRGC al Piano per l'Assetto Idrogeologico, sono stati introdotti i seguenti elaborati:

ELABORATI GEOLOGICI

- **Elaborato A: Relazione Geologico-Tecnica (E Relativa Appendice PAI)**
- **Elaborato B: Schede Censimento Opere di Difesa Idraulica (SICOD)**
- **Elaborato C: Cronoprogramma degli Interventi di Riassetto e Mitigazione del Rischio**

Tavole Allegate:

- **Tav.01 Carta Geologica**
- **Tav.02a Carta Geomorfológica e Idraulica**
- **Tav.02b Carta del Dissesto**
- **Tav.03 Carta Geoidrologica**
- **Tav.04 Carta dell'acclività**
- **Tav.05 Carta del Reticolo Idrografico e delle Opere di Difesa Idraulica (SICOD)**
- **Tav.06 Carta Litotecnica**
- **Tav.07 Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfológica e dell'Idoneità all'utilizzazione Urbanistica del Territorio**

ELABORATI URBANISTICI

- **Relazione illustrativa della 4^ Variante Strutturale di adeguamento del PRGI al PAI**
- **Tavola 6.00: Assetto generale del Piano con sovrapposizione della Carta di sintesi (scala 1:5.000)**

1. DESTINAZIONI D'USO

1.00 GENERALITÀ SULLE DESTINAZIONI D'USO

Le destinazioni d'uso ammesse nelle singole Aree normative corrispondono ad uno, o eventualmente due, dei gruppi di destinazioni qui di seguito definiti, a seconda dei codici applicati all'Area normativa del Tabulato.

L'eventuale secondo gruppo di destinazioni ammesse non deve essere inteso come subordinato al primo, né in qualche modo limitato.

Le definizioni di destinazione d'uso attribuite alle aree per servizi collettivi sono da considerarsi intercambiabili senza che ciò costituisca variante al Piano, purché l'operazione posta in essere si configuri come pubblica o d'interesse pubblico.

La sigla delle destinazioni d'uso riportata a lato delle seguenti definizioni compare nel codice identificativo delle Aree normative.

1.01 RESIDENZA ORDINARIA (RO)

Residenza ordinaria per famiglie o per comunità in tutte le sue articolazioni funzionali; autorimesse private, spazi comuni ed altri elementi in immediato rapporto con le esigenze abitative.

1.02 RESIDENZA TEMPORANEA (RT)

Residenza destinata all'uso temporaneo da parte di comunità, gruppi, famiglie o singoli. In particolare, in caso di apposita prescrizione speciale, funzioni alberghiere, residences, colonie, campeggi e simili.

Autorimesse, depositi ed altri elementi di servizio.

1.03 RESIDENZA E FUNZIONI URBANE COMPATIBILI (RU)

Residenza ordinaria in tutte le sue articolazioni funzionali, autorimesse private, spazi comuni ed altri elementi in immediato rapporto con le esigenze abitative. Servizi sociali e amministrativi capillari, sedi d'incontro, piccolo artigianato e commercio in unità di modesta dimensione, e genericamente funzioni compatibili con il tessuto caratterizzato come tipicamente residenziale.

1.04 RESIDENZA E FUNZIONI PRODUTTIVE COMPATIBILI (RP)

Residenza ordinaria in tutte le sue articolazioni funzionali; autorimesse private, spazi comuni ed altri elementi in immediato rapporto con le esigenze abitative. Commercio al dettaglio, artigianato di servizio, esercizi pubblici, attività professionali, uffici ed agenzie, altre funzioni minori di servizio rispondenti alle immediate esigenze delle residenze e integrabili con esse, con una superficie utile lorda fino a 400 mq per ogni azienda e limitatamente ai primi due piani fuori terra, oltre che all'eventuale seminterrato.

1.05 RESIDENZA E ATTIVITÀ AGRICOLE COMPATIBILI (RA)

Residenza ordinaria in tutte le sue articolazioni funzionali; autorimesse private, spazi comuni ed altri elementi in immediato rapporto con le esigenze abitative.

Attrezzature per l'esercizio dell'attività agricola di aziende a conduzione strettamente familiare; ricoveri per animali di bassa corte per proprio consumo.

1.06 RESIDENZA E ATTIVITÀ AGRO-ZOOTECNICHE COMPATIBILI (RZ)

Residenza ordinaria in tutte le sue articolazioni funzionali; autorimesse private, spazi comuni ed altri elementi in immediato rapporto con le esigenze abitative.

Attrezzature per l'esercizio dell'attività agricola di aziende a conduzione strettamente familiare; ricoveri per animali di bassa corte ad uso proprio e stalle di capacità limitata a quattro capi bovini o equini adulti e due capi suini.

1.07 ATTIVITÀ COMMERCIALI E DIREZIONALI (CD)

Attività volte al servizio delle famiglie o delle imprese, quali commercio al dettaglio, esercizi pubblici diversi, uffici e agenzie, comunque senza limiti di superficie unitaria, ritrovi, teatri, cinematografi, biblioteche, musei ed altre funzioni per la cultura ed il tempo libero; commercio all'ingrosso, concessionarie di vendita ed assistenza, sedi d'impresa, attività tecniche varie, secondo le eventuali prescrizioni speciali; residenza di estensione non superiore a 150 mq di superficie utile lorda per ogni unità locale, entro il rapporto massimo di 1/3 rispetto alla consistenza dell'unità ed autorimesse in quanto necessarie.

1.08 ATTIVITÀ PER IL TRASPORTO E LA MOBILITÀ (TM)

Attività di manutenzione e ricovero degli automezzi con eventuali attrezzature di servizio, deposito delle merci o attesa delle persone trasportate e uffici di gestione; distributori di carburante anche attrezzati come stazioni di servizio comprensive di impianti d'assistenza ed esercizi pubblici; residenza di estensione non superiore a 150 mq di superficie utile lorda per ogni unità locale, entro il rapporto massimo di 1/20 rispetto alla superficie fondiaria interessata dall'impianto, ed autorimesse in quanto necessarie.

1.09 ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI (PI)

Attività della produzione industriale e artigianale, e cioè attrezzature tecniche necessarie alla produzione o trasformazione dei beni, anche a cielo aperto, uffici relativi alla gestione dell'azienda, spazi per il deposito e l'esposizione dei prodotti; residenza di estensione non superiore a 150 mq di superficie utile lorda per ogni unità locale, entro il rapporto massimo di 1/5 rispetto alla consistenza dell'unità locale e solo con destinazione ad uso del titolare o del custode, ed autorimesse in quanto necessarie.

1.10 ATTIVITÀ PRODUTTIVE ESTRATTIVE (PE)

Coltivazione di cave, comprese eventuali funzioni di magazzino e immediata miscelazione o trasformazione dei minerali estratti; ufficio e laboratorio per la gestione dell'attività, di superficie utile lorda non superiore a 150 mq per ogni unità locale.

1.11 ATTIVITÀ AGRICOLE (AA)

Coltivazione agricola del suolo.

Attrezzature direttamente connesse alla conduzione dell'azienda, residenza per gli addetti e relative autorimesse, se consentito dalla prescrizione di consistenza edilizia.

1.12 ATTIVITÀ AGRO–ZOOTECNICHE (AZ)

Coltivazione agricola del suolo.

Attrezzature direttamente connesse alla conduzione dell'azienda, ricoveri per animali e stalle non industriali, residenza per gli addetti e relative autorimesse, se consentito dalle prescrizioni di consistenza edilizia.

1.13 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALL'AGRICOLTURA (AC)

Attrezzature agricole e zootecniche di tipo industriale; impianti per la raccolta, l'immagazzinamento, la prima trasformazione e per particolari forme di commercializzazione dei prodotti agricoli, oltre che di materiali e strumenti d'uso agricolo; residenza, compatibilmente con l'eventuale inquinamento recato dall'impianto, per una estensione non superiore a 150 mq di superficie utile lorda, sempre entro un rapporto di 1/3 rispetto alla consistenza dell'unità stessa, ed autorimesse in quanto necessarie.

1.14 ATTIVITÀ AGRICOLE SPECIALIZZATE (AS)

Aree ad esclusiva destinazione agricola. Ambito collinare significativamente interessato da testimonianze di attività agricole ad alta valenza paesistico–ambientale. Esercizio della viticoltura, frutticoltura ed orticoltura, non sono consentiti diversi tipi di colture, che non siano quelli previsti dalla presente norma. Attrezzature agricole per la coltivazione del fondo, se consentito dalla prescrizione di consistenza edilizia, con esclusione assoluta di residenze.

1.15 FUNZIONI COMPATIBILI CON L'AGRICOLTURA (FA)

Abitazioni ed attrezzature agricole di cui è verificata la non sussistente necessità per l'attività agricola, per le quali è ammesso il recupero a destinazioni residenziali, ad esercizi pubblici, ad attività sportive e ricreative, con particolare indirizzo alla funzione agro-turistica, oltre che di artigianato caratteristico o di sperimentazione tecnico-agricola.

1.16 USI ANOMALI (UA)

Usi insediativi di carattere anomalo, quali depositi a cielo aperto di rottami e materiali di recupero di attrezzature per imprese, o impianti di betonaggio e bitumaggio o simili.

1.17 SEDI VIARIE AUTOMOBILISTICHE (VA)

Funzione di circolazione degli autoveicoli, con installazioni tecniche connesse, e spazi ed attrezzature per la fermata delle autolinee in particolare.

1.18 SEDI VIARIE RURALI E CICLOPEDONALI (VR)

Funzione di circolazione dei pedoni, dei ciclisti e del traffico rurale e vicinale, con spazi arredati per la sosta e la fruizione dell'ambiente.

1.19 INFRASTRUTTURE TECNICHE (IT)

Attrezzature per l'acquedotto, la fognatura, l'illuminazione pubblica, la produzione e distribuzione di elettricità e gas, il servizio telefonico, la raccolta, l'accumulo e lo smaltimento dei

rifiuti solidi, i canali, e simili; uffici e residenza non superiore a 150 mq di superficie utile lorda per ogni impianto, compatibilmente con la relativa situazione ambientale.

1.20 INTORNI NATURALI (IN)

Spazi disponibili allo stato naturale per una fruizione ambientale o anche per un diretto uso collettivo, quali specchi o corsi d'acqua, rocce e simili.

1.21 IMPIANTI SOCIALI (IS)

Uffici, magazzini e servizi tecnici per la Pubblica Amministrazione, servizi tecnico-amministrativi a disposizione del pubblico, impiantiannonari, fiere ed esposizioni, attrezzature per la protezione civile, cimiteri ed altri impianti sociali; residenze secondo le esigenze proprie dei vari organismi.

1.22 SERVIZI D'INTERESSE GENERALE: SCUOLE SUPERIORI (G5)

Attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo.

Residenze ordinarie o temporanee secondo le precise esigenze pedagogiche proprie del servizio.

1.23 SERVIZI D'INTERESSE GENERALE: SANITÀ E ASSISTENZA (GH)

Attrezzature sociali, sanitarie ed ospedaliere.

Residenze ordinarie o temporanee secondo le precise esigenze sanitarie e assistenziali proprie del servizio.

1.24 SERVIZI D'INTERESSE GENERALE: PARCHI (GP)

Parchi pubblici urbani o comprensoriali, e relative attrezzature.

Residenza con accessori, destinata al solo uso del custode, entro il limite di 150 mq di superficie utile lorda per ogni parco.

1.25 SERVIZI DI INTERESSE LOCALE: SCUOLA DELL'OBBLIGO (LS)

Attrezzature per l'istruzione quali asili-nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie.

Residenza con accessori entro i limiti precisati dalla normativa del settore.

1.26 SERVIZI D'INTERESSE LOCALE: INTERESSE COMUNE (LC)

Attrezzature d'interesse comune amministrative, sociali, culturali, religiose, sanitarie, e simili.

Residenza con accessori entro i limiti posti dall'eventuale normativa del settore o dalle singole esigenze.

1.27 SERVIZI D'INTERESSE LOCALE: VERDE, GIOCO, SPORT (LV)

Spazi a parco, per il gioco e lo sport.

Residenza con accessori entro i ristretti limiti posti dalle esigenze di custodia e manutenzione.

1.28 SERVIZI D'INTERESSE LOCALE: PARCHEGGI (LP)

Parcheeggi pubblici.

Eventuali distributori di carburante con dotazioni minime.

1.29 SERVIZI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (XP)

Attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi per parcheggi, verde, ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie.

Residenza con accessori entro i limiti posti dalle effettive esigenze di custodia e di esercizio.

1.30 SERVIZI PER GLI INSEDIAMENTI DIREZIONALI E COMMERCIALI (XD)

Attrezzatura di parcheggio o di verde al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali.

Residenza con accessori entro i limiti posti dalle effettive esigenze di custodia e di esercizio.

1.31 VERDE PRIVATO (VP)

Area a verde, lasciata allo stato naturale oppure coltivata in senso agricolo oppure arborata in senso ornamentale ed attrezzata per il tempo libero.

2. CONSISTENZA EDILIZIA

2.00 GENERALITÀ SULLE CONSISTENZA EDILIZIA

La misura della consistenza edilizia ammissibile nelle singole Aree normative è regolata dai parametri indicati nella prescrizione, fra quelle di seguito definite, che il Tabulato applica ad ogni Area normativa.

I parametri compaiono in un'unica riga in questo ordine:

indice di volume	IV	mc/mq
incremento di volume	JV	%
indice di copertura	IC	mq/mq
incremento di copertura	JC	%
indice di utilizzazione	IU	mq/mq
incremento di utilizzazione	JU	%
altezza massima	HM	ml
altezza massima di sopraelevazione	HS	ml
distanza minima dai fabbricati	DF	ml
distanza minima dai confini	DC	ml
distanza minima dalle strade	DS	ml

L'omissione del valore numerico nella colonna del parametro indica la trascurabilità dello stesso nei riguardi del sistema definito.

Gli incrementi percentuali di volume, copertura ed utilizzazione, nonché gli adeguamenti ed i recuperi, sono ammessi fino al conseguimento della misura massima, con riferimento alla situazione edilizia esistente alla data di adozione del progetto preliminare del Piano regolatore. In particolare, deve essere rispettata l'eventuale indicazione planimetrica di "ingombro massimo dei nuovi edifici", evidenziata con l'apposita retinatura riportata nella legenda del Piano.

2.01 CONFERMA ASSOLUTA DELLA CONSISTENZA IN ATTO

Esclusione di ogni incremento della consistenza edificata eventualmente già in atto, ed ammissibilità di sole opere di rete per l'infrastrutturazione tecnica e di opere per la sistemazione del terreno, salva restando la ribaltabilità su altre aree della volumetria afferente in caso di destinazione d'uso ad attività agricole.

2.02 CONFERMA DELLA CONSISTENZA IN ATTO CON ADEGUAMENTI

Esclusione di incrementi della consistenza edificata già in atto ad eccezione di quelli finalizzati alla realizzazione di servizi igienici ed integrazioni tecnico-funzionali, una tantum, per ogni cellula edilizia esistente, e sempre entro il limite di 30 mc di aumento volumetrico complessivo.

2.03 CONFERMA DELLA CONSISTENZA IN ATTO CON RECUPERI

HS

1.00

Esclusione di incrementi della consistenza edificatoria già in atto, salvo l'innalzamento delle falde di copertura entro il limite suindicato, sia in gronda, sia al colmo, quando ciò consenta il conseguimento delle condizioni di abitabilità del sottotetto secondo la vigente normativa igienico-edilizia, limitatamente alla formazione del 2° o 3° piano fuori terra, sempre che ciò non

comporti l'eliminazione di elementi di pregio quali cornicioni, decorazioni, teste di camino particolari, ecc., e da condizione che preesistano elementi complementari (lobbia, finestre, ecc.) tali da configurare una sostanziale consistenza originaria del sottotetto. Ammissibilità di riutilizzazione in funzione residenziale o accessoria delle parti rustiche di edifici anteriori al 1961, qualora esse siano funzionalmente connesse ai corpi di fabbricato principali e non siano più necessarie ad aziende agricole attive, con obbligo di predisposizione di almeno una autorimessa per ogni unità abitativa nell'ambito della riutilizzazione stessa. Possibilità inoltre, ed in aggiunta, di adeguamento di ogni cellula edilizia entro il limite di 30 mc, una tantum, per la realizzazione di servizi igienici od integrazioni tecnico-funzionali.

2.04 CONFERMA DELLA CONSISTENZA IN ATTO CON INCREMENTI.

JV	IC	JC	IU	JU	HM	HS	DF	DC	DS
20	0.75	20	1.50	20	10	4	10	5	5

Il riuso abitativo della consistenza edificata in atto ed il relativo adeguamento volumetrico dovrà essere realizzato con il recupero prioritario dei volumi rustici presenti, in assenza dei quali è ammesso un incremento volumetrico pari al 20% del volume esistente, per un massimo di 200 mc. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla salvaguardia della tipologia architettonica ed ambientale, sia nei volumi esistenti recuperati, che in quelli in ampliamento.

2.05 CONSISTENZA EDIFICATORIA AGRICOLA SPECIALE

IV	HM
0.03	2.50

Ammissibilità di bassi fabbricati a servizio della conduzione dei fondi di volume non superiore a 25 mc e superficie coperta non superiore a 10 mq.

In fondi limitrofi non è possibile costruire bassi fabbricati in aderenza, ma dovrà essere mantenuta una distanza minima fra basso fabbricato e basso fabbricato pari a m 6. La costruzione di tali bassi fabbricati resta comunque vincolata ad una soglia minima di superficie coltivata pari a mq 1000.

2.06 CONSISTENZA EDIFICATORIA AGRICOLA

	IV	JV	IC	JC	IU	JU	HM	HS	DF	DC	DS
a)	0.06	20	0.025				7		10	3	5
b)	0.05	20	0.007				7		10	3	5
c)	0.03	20	0.006				7		10	3	5
d)	0.02	20	0.013				7		10	3	5
e)	0.01	20	0.005				7		10	3	5
f)	0.001	20	0.010				7		10	3	5

Edificabilità di residenze per gli agricoltori nel rispetto dei suindicati parametri applicati alla superficie agraria utilizzata dall'azienda, compresa in Albiano e nei Comuni contermini, e comunque entro l'indice volumetrico di 0,50 mc/mq riferito al fondo su cui insiste l'edificio, per un volume massimo complessivo non superiore a 1500 mc per azienda, in relazione al tipo di coltura esercitato:

- colture protette in serre fisse
- colture orticole e floricole specializzate

- c. colture legnose specializzate
- d. seminativi e prati
- e. boschi e coltivazioni industriali del legno, in misura non superiore a 5 ha per azienda
- f. prati e prati-pascoli, con riduzione del volume massimo per la residenza a 500 mc per azienda. Ampliabilità, una tantum, delle abitazioni esistenti fino al conseguimento di una superficie utile lorda non superiore a 150 mq, nel rispetto dei parametri suindicati, ma in deroga all'indice volumetrico e indipendentemente dal tipo di coltura esercitata. Il volume edificabile per le abitazioni, di cui al 12° comma, art.25 della L.R. 56/77 e successive modificazioni, è computato per ogni azienda agricola al netto dei terreni incolti e abbandonati, ed al lordo degli edifici esistenti.

Edificabilità di attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche, nel rispetto del rapporto di copertura pari ad 1/3 della superficie agricola del lotto di pertinenza, indipendentemente dal volume. Nella verifica della superficie coperta si devono computare tutti gli edifici compresi quelli residenziali.

2.07 CONSISTENZA EDIFICATORIA RADA

IV	IC	IU	HM	DF	DC	DS
0.35	0.15	0.15	4	10	5	5

Edificabilità nel rispetto dei suindicati parametri. Inoltre, per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano, incrementi finalizzati alla realizzazione di servizi igienici ed integrazioni tecnico-funzionali, una tantum, per ogni cellula edilizia ed entro il limite di mc 30.

2.08 CONSISTENZA EDIFICATORIA SEMIDIFFUSIVA

IV	IC	IU	HM	DF	DC	DS
0.50	0.20	0.20	7	10	5	5

Edificabilità nel rispetto dei suindicati parametri.

Inoltre, per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano, incrementi finalizzati alla realizzazione di servizi igienici ed integrazioni tecnico-funzionali, una tantum, per ogni cellula edilizia ed entro il limite di mc 30.

2.09 CONSISTENZA EDIFICATORIA DIFFUSIVA

IV	IC	IU	HM	DF	DC	DS
0.70	0.25	0.25	7	10	5	5

Edificabilità nel rispetto dei suindicati parametri.

Inoltre, per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano, incrementi finalizzati alla realizzazione di servizi igienici ed integrazioni tecnico-funzionali, una tantum, per ogni cellula edilizia ed entro il limite di mc 30.

2.10 CONSISTENZA EDIFICATORIA SEMIESTENSIVA

IV	IC	IU	HM	DF	DC	DS
1.00	0.30	0.35	10	10	5	5

Edificabilità nel rispetto dei suindicati parametri.

Inoltre, per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano, incrementi finalizzati alla realizzazione di servizi igienici ed integrazioni tecnico-funzionali, una tantum, per ogni cellula edilizia ed entro il limite di mc 30.

2.11 CONSISTENZA EDIFICATORIA ESTENSIVA

IV	IC	IU	HM	DF	DC	DS
1.50	0.35	0.50	10	10	5	5

Edificabilità nel rispetto dei suindicati parametri.

Inoltre, per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano, incrementi finalizzati alla realizzazione di servizi igienici ed integrazioni tecnico-funzionali, una tantum, per ogni cellula edilizia ed entro il limite di mc 30.

2.12 CONSISTENZA EDIFICATORIA SEMIESTENSIVA

IV	IC	IU	HM	DF	DC	DS
2.00	0.40	0.70	13	10	5	5

Edificabilità nel rispetto dei suindicati parametri.

Inoltre, per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano, incrementi finalizzati alla realizzazione di servizi igienici ed integrazioni tecnico-funzionali, una tantum, per ogni cellula edilizia ed entro il limite di mc 30.

2.13 CONSISTENZA EDIFICATORIA INTENSIVA

IV	IC	IU	HM	DF	DC	DS
2.80	0.50	1.00	13	10	5	5

Edificabilità nel rispetto dei suindicati parametri.

Inoltre, per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano, incrementi finalizzati alla realizzazione di servizi igienici ed integrazioni tecnico-funzionali, una tantum, per ogni cellula edilizia ed entro il limite di mc 30.

2.14 CONSISTENZA EDIFICATORIA SEMINTENSIVA

IV	IC	IU	HM	DF	DC	DS
2.00	0.50	0.70	13	10	5	5

Edificabilità nel rispetto dei suindicati parametri.

Inoltre, per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente piano, incrementi finalizzati alla realizzazione di servizi igienici ed integrazioni tecnico-funzionali, una tantum, per ogni cellula edilizia ed entro il limite di mc 30.

2.15 ATTREZZATURA DI SPAZI DI SERVIZIO

Realizzabilità di volumi secondo le particolari esigenze delle destinazioni d'uso proprie dell'Area, ed anche, compatibilmente con la situazione igienico-ambientale, di eventuali residenze in misura strettamente necessaria e comunque non superiore alle limitazioni recate dalle altre prescrizioni relative all'Area stessa.

2.16 CONSISTENZA EDIFICATORIA SPECIALE

~~La nuova area normativa denominata NCD articolata nelle zone NCD.01 e NCD.02, è individuata nella cartografia di Piano nella Tavola 3.00 - Assetto generale del Piano in scala 1:5.000. L'area NCD è destinata alla complessiva realizzazione di un complesso polifunzionale comprendente un Parco a tema indoor e outdoor, un albergo, un'area commerciale specializzata con esclusione delle tipologie GSM di cui alla DGR 563 - 13414/99 allegato A art. 8 - relative all'offerta alimentare, un cinema multisala, ristorazione, servizi e una piattaforma logistica al servizio dell' e-commerce business to consumer, secondo le quantità stabilite dalla presente norma e in coerenza con gli obiettivi prefissati dal Patto Territoriale del Canavese e dal Protocollo d'Intesa sottoscritto il 19 aprile 2002 tra Regione Piemonte, Enti pubblici e operatori privati. Le aree ricadenti in zona NCD caratterizzate dal presente codice 2.16 sono destinate all'attuazione delle destinazioni ammesse secondo i seguenti parametri edificatori recati dall'art.2.16 delle nta di Variante 3 al PRG:~~

IC	IU	HM	DF	DC	DS
0.25*	0.35**	***	10	6	****

~~Edificabilità nel rispetto dei suindicati parametri.~~

~~*Rapporto di copertura tra superficie coperta prevista e superficie territoriale disponibile~~

~~**Rapporto di utilizzo tra superficie utile prevista e superficie territoriale disponibile~~

~~***Altezze massime ammissibili:~~

~~5% sup cop. = h max = 28,5 m~~

~~35% sup cop. = h max = 22 m~~

~~60% sup cop. = h max = 15 m~~

~~****DS (distanze dalle strade)~~

~~Le distanze di rispetto dalle strade sono quelle contenute nel regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16/12/92 n.495) e s.m.i (D.P.R. 26/04/93 n.147: "Regolamento recante modificazioni ed integrazioni agli articoli 26 e 28 del D.P.R.16/12/92 n.495", D.P.R. 16/09/96 n.610 e D.P.R4/8/98 n.355).~~

SUPERFICI UTILI — RISPONDENZA AI PARAMETRI DI PIANO

<i>Dest. PRG</i>	<i>comparti</i>	<i>lotti funzionali</i>	<i>Superfici utili lorde</i>	<i>Superfici di vendita</i>	<i>Superfici accessorie</i>	<i>% della S.U.L. tot di P.P. +o-10%</i>	<i>% ammessa dal PRG sulla S.U.L. tot +o-10%</i>
------------------	-----------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--

RT 30.000 mq.	Albergo Food court	Struttura ricettiva	30.000			18,62	19
-------------------------	-----------------------	------------------------	--------	--	--	-------	----

RO 600 mq.	Alloggi personale e custodi	Residenza di custodia	600			0,37	0.4
----------------------	-----------------------------------	--------------------------	-----	--	--	------	-----

CD 100.000 mq	Parco a tema indoor	Parco a tema	24.000			62,00	62
	Teatro multimedia	Multimedia theatre	6.500				
	Cinema multisala	Multimedia theatre	7.500				
	C. Commerciale 1 8M-SAM2 (7.200)+ G-SE3 (4.800)	Edificio Polifunzionale 1	17000	12.000	5.000		
	Uffici	Edificio Polifunzionale 1	3.000				
	C. Commerciale 2 G-SE3 (6.000)+ G-SE3 (6.000)	Edificio Polifunzionale 2	17000	12.000	5.000		
	E-commerce	Edificio Polifunzionale 2	7.000				
	C. Commerciale 3 G-SE3 (6.000)+G SE3 (6.000)	Edificio Polifunzionale 3	16000	12.000	4.000		

PI 10.000 mq	Magazzini assistenza tecn.	Edificio Polifunzionale 1	5.000			6,20	6,2
	Magazzini workshow	Edificio Polifunzionale 3	5.000				
TM 5.000 mq	Magazzini logistica	Edificio Polifunzionale 2	5.000			3,10	3,2
<i>transiti</i> 15.500 mq.	Transiti comuni	Edificio Polifunzionale 1	5.500			9,02	9,2
	Transiti comuni	Edificio Polifunzionale 2	4.000				
	Transiti comuni	Edificio Polifunzionale 3	6.000				
161.100			161.100	36.000	14.000	100%	

3. TIPI DI INTERVENTO

3.00 GENERALITÀ SUI TIPI DI INTERVENTO

I tipi di intervento ammissibili nelle singole Aree normative sono quelli corrispondenti alla definizione applicata all'Area nel Tabulato, oltre a tutti quelli che precedono la definizione stessa nell'elenco che qui segue, eccettuato l'intervento di demolizione, che comporta efficacia esclusivamente nel caso in cui sia esplicitamente applicato.

Le limitazioni ai tipi di intervento nelle Aree normative incluse nel centro storico (Tavola **T.35.00**), applicate a singoli edifici o parti di essi, sono evidenziate puntualmente in planimetria mediante simboli grafici che individuano:

- a. con tratto spesso, il perimetro dell'edificio o delle sue parti la cui posizione planimetrica non deve essere alterata;
- b. con trattini perpendicolari al perimetro dell'edificio, la parti di cui al punto a. per le quali non può essere operato l'innalzamento delle falde di copertura;
- c. con triangolini allineati al perimetro dell'edificio, la parti di cui al punto a. per le quali è imposto il mantenimento integrale delle caratteristiche originali.

3.01 DEMOLIZIONE

Comprende la rimozione di edifici o manufatti esistenti e la conseguente sistemazione del suolo.

3.02 CURA DELL'ASSETTO DEL SUOLO

Comprende la realizzazione di movimenti limitati di terra, di piccole opere di contenimento del terreno, di governo delle acque superficiali e della viabilità rurale, oltre alle operazioni proprie della coltura agricola del suolo.

3.03 REALIZZAZIONE DI MANUFATTI

Comprende la realizzazione delle sedi stradali, delle opere idrauliche e delle attrezzature per la fruizione di aree per servizi, dei manufatti volti alla protezione ed alla sistemazione del suolo e delle sue componenti idrogeologiche, delle reti tecnologiche per la distribuzione dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas, la raccolta e lo smaltimento dei liquami le comunicazioni telefoniche e telegrafiche e simili, comprese le cabine, le centraline od altri manufatti o fabbricati che costituiscono elementi integrativi delle reti stesse.

3.04 MANUTENZIONE ORDINARIA

Comprende le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture dell'organismo.

3.05 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Comprende le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, purché ciò non comporti modifica delle destinazioni d'uso in atto.

3.06 RESTAURO CONSERVATIVO

Comprende le opere finalizzate principalmente alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione dei caratteri degli edifici e dei manufatti d'interesse storico-artistico, architettonico od ambientale, anche eventualmente accompagnate da modificazioni dell'assetto funzionale dell'edificio, purché queste siano concepite nel rigoroso rispetto della finalità suddetta, ed eseguite con l'impiego di materiali originari e di tecniche specifiche di conservazione e di ricostruzione, secondo i principi della scienza e dell'arte del restauro.

3.07 RISANAMENTO CONSERVATIVO

Comprende le opere finalizzate principalmente al recupero igienico e funzionale di edifici per i quali si rendono necessari il consolidamento e l'integrazione degli elementi strutturali, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, la modificazione dell'assetto planimetrico, purché congruenti con i caratteri tipologici, formali e strutturali dell'organismo originario, con l'impiego di materiali e tecniche anche diverse da quelle originarie.

3.08 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Comprende gli interventi finalizzati a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, comprendenti il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di elementi ed impianti, la ricomposizione distributiva, formale e strutturale dell'edificio.

3.09 AMPLIAMENTO EDILIZIO

Comprende le opere necessarie ad aumentare, sulla stessa proprietà, l'ingombro di un edificio esistente, eventualmente previa parziale demolizione, sia in estensione sia in sopraelevazione, od anche attraverso la realizzazione di accessori staccati, purché rientranti nelle pertinenze dell'edificio originario.

Qualora sia prescritta la preventiva approvazione di Piano esecutivo, in carenza del medesimo, possibilità di interventi sugli edifici esistenti fino alla ristrutturazione edilizia.

3.10 NUOVA COSTRUZIONE

Comprende gli interventi volti alla realizzazione di nuove opere, edifici o manufatti.

Qualora sia prescritta la preventiva approvazione di Piano Esecutivo, in carenza del medesimo, possibilità di interventi sugli edifici esistenti fino alla ristrutturazione edilizia.

3.11 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

Comprende gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di operazioni edilizie, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Il Piano esecutivo definisce il tipo d'intervento ammesso per i singoli interventi edilizi.

3.12 NUOVO IMPIANTO

Comprende gli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate mediante la predisposizione delle infrastrutture tecniche e sociali, e degli insediamenti edilizi.

Il Piano esecutivo definisce il tipo d'intervento ammesso per i singoli interventi edilizi.

4. ASSETTO TIPOLOGICO

4.00 GENERALITÀ SULL'ASSETTO TIPOLOGICO

L'assetto tipologico ammissibile nelle singole Aree normative è quello corrispondente alla definizione applicata all'Area nel Tabulato.

Eventuali tipologie d'ordine eccezionale o innovativo, non classificabili direttamente fra quelle qui di seguito definite, potranno ritenersi ammissibili caso per caso in quanto assimilabili ad esse. Le prescrizioni applicate, oltre alla conformità a norme di settore o esigenze proprie, comportano in ogni caso il rispetto, fra le altre, di queste normative nella loro espressione vigente: igiene edilizia e cimiteriale, inquinamenti, smaltimento dei rifiuti, risparmio energetico, sicurezza nelle costruzioni, funzioni e prescrizioni antisismiche, barriere architettoniche, standards urbanistici ed edilizi, igiene del lavoro.

Per quanto non espressamente precisato dalla normativa e dagli elaborati planimetrici, si dovrà fare riferimento al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con L.R. n.19/1999.

4.01 MONUMENTO

Edificio o manufatto anomalo, caratterizzato da specifici significati visivi e non ricollegabile ad impostazioni generali.

4.02 EDIFICIO SPECIALE

Edificio a conformazione speciale, quale contenitore di funzioni specializzate (riunioni, culto, spettacolo, sport, terapia, istruzione, amministrazione, ecc.) o genericamente rispondente ad esigenze collettive piuttosto che alle correnti esigenze delle funzioni singole.

Impostazione rispondente alla normativa di settore.

4.03 EDIFICIO AGGREGATO

Edificio di non oltre tre piani fuori terra, o di quattro piani limitatamente ai casi di preesistenti edifici a confine aventi tale caratteristica, con facciata disposta sull'allineamento esistente o appositamente indicato in planimetria, e con accostamento a confine fra gli edifici allineati in modo da formare cortina continua lungo la via. Sviluppo all'interno dell'isolato, in relazione al migliore orientamento dell'asse dell'edificio, in maniera da formare cortili liberi da suddivisioni interne e da bassi fabbricati o da fabbricati accessori in posizione centrale.

4.04 EDIFICIO MULTIPIANO

Edificio a vari piani fuori terra, caratterizzato da diverse possibili conformazioni in pianta, comprendente una o più colonne di disimpegno verticale e sistemi di vani con servizi ai vari piani, con spazi conformati in modo diverso, o aperti al piano terreno.

Eventuale allineamento della facciata, anche in deroga alle distanze minime, se appositamente indicato in planimetria. Autorimesse o altri locali accessori in rapporto di organica composizione con l'edificio principale, oppure in interrato.

4.05 EDIFICIO ARTICOLATO

Edificio di non oltre tre piani fuori terra, sempre che l'altezza massima determinata dalla prescrizione di consistenza edilizia lo consenta, caratterizzato da sistemi di vani con servizi, anche di tipo duplex, con disimpegni verticali comuni o con accessi diretti dall'esterno, collegati in un'unica composizione inglobante direttamente, o per opportuno rapporto di accostamento, anche gli elementi accessori, eventualmente ottenuto dal recupero di preesistenti insediamenti rurali.

Nel caso di destinazione d'uso a residenza e funzioni o attività compatibili, edifici caratterizzati tecnicamente in modo da poter ospitare le funzioni o le attività ammesse.

4.06 EDIFICIO ELEMENTARE

Edificio fino a due piani fuori terra, caratterizzato da uno o due sistemi di vani con servizi, con disimpegno verticale unico o con accessi diretti dall'esterno, eventualmente ottenuto anche dal recupero di preesistenti insediamenti rurali. Accessori in organica composizione esterna.

Nel caso di destinazione d'uso a residenza e funzioni o attività compatibili, edifici caratterizzati tecnicamente in modo da poter ospitare le funzioni o le attività ammesse.

4.07 EDIFICIO RURALE

Edificio variamente organizzato, nel rispetto del migliore orientamento:

- a corte quadrilatera nel caso di grosse cascine;
- a schiera doppia con attrezzature giustapposte all'abitazione e cortile intermedio;
- a schiera semplice, con attrezzature allineate alle abitazioni.

Eventuale inserimento di nuove attrezzature a tipologia a capannone o tettoia, in rapporto organico con l'edificio principale e particolarmente con lo schema dell'impianto tradizionale quando preesistente, con preferenziale ampliamento della struttura originaria dello stesso.

In ogni caso nuove stalle e concimaie devono essere collocate ad almeno 10 e 20 ml, rispettivamente, dalle abitazioni, e comunque ad almeno 100 ml dal perimetro di Aree in cui non sono ammesse destinazioni agricole o zootecniche.

4.08 EDIFICIO A CAPANNONE

Edificio costituito da un unico spazio o da un sistema di spazi estesi a quota terreno o anche al primo piano, coperti da struttura a volta, a shed o piana, caratterizzato tecnicamente in modo da consentire lo svolgimento di attività produttive e il deposito delle merci.

Eventuali elementi integrativi con tipologie diverse, in organica composizione con l'insieme.

4.09 BASSO FABBRICATO

Edificio ad un solo piano, con copertura piana o a falde inclinate, di altezza non superiore a ml 2,70 e di altezza al colmo non superiore a ml 4,00, adatto a funzioni di rimessa o deposito o anche di produzione, comprendente un vano o una serie di vani accostati, realizzabile a distanza minima di ml 5,00 dai fabbricati oppure in aderenza, ed a distanza minima di ml 3,00 dai confini di proprietà.

4.10 TETTOIA

Basso fabbricato aperto completamente su almeno due lati.

4.11 MANUFATTO

Manufatto tecnico da realizzare secondo le eventuali normative di settore e, in ogni caso, secondo le esigenze proprie dei diversi specifici problemi e delle singole aree impegnate, compresa la viabilità interpodereale e la rete d'irrigazione.

4.12 AUTOSTRADA

Sede autostradale e relativi svincoli, secondo le norme di settore.

4.13 STRADA G

Sede stradale veicolare, e relative opere d'arte, con due carreggiate e quattro corsie, di larghezza complessiva pari a 25.00 ml, come definita dal Piano Regionale dei Trasporti.

4.14 STRADA F2

Sede stradale veicolare, e relative opere d'arte, con due carreggiate e quattro corsie, di larghezza complessiva pari a 22.60 ml, come definita dal Piano Regionale dei Trasporti.

4.15 STRADA F1

Sede stradale veicolare, e relative opere d'arte, con due carreggiate e quattro corsie, di larghezza complessiva pari a 19.10 ml, come definita dal Piano Regionale dei Trasporti.

4.16 STRADA E2

Sede stradale veicolare, e relative opere d'arte, con carreggiata unica e quattro corsie, di larghezza complessiva pari a 17.50 ml, come definita dal Piano Regionale dei Trasporti.

4.17 STRADA E1

Sede stradale veicolare, e relative opere d'arte, con carreggiata unica e quattro corsie, di larghezza complessiva pari a 16.00 ml, come definita dal Piano Regionale dei Trasporti.

4.18 STRADA D2

Sede stradale veicolare, e relative opere d'arte, con carreggiata unica e due corsie, di larghezza complessiva pari a 11.00 ml, come definita dal Piano Regionale dei Trasporti.

4.19 STRADA D1

Sede stradale veicolare, e relative opere d'arte, con carreggiata unica e due corsie, di larghezza complessiva pari a 10.50 ml, come definito dal Piano Regionale dei Trasporti.

4.20 STRADA C

Sede stradale veicolare, e relative opere d'arte, con carreggiata unica e due corsie, di larghezza complessiva pari a 9.50 ml, come definito dal Piano Regionale dei Trasporti.

4.21 STRADA B

Sede stradale veicolare, e relative opere d'arte, con carreggiata unica e due corsie, di larghezza complessiva pari a 8.00 ml, come definito dal Piano Regionale dei Trasporti.

4.22 STRADA A2

Sede stradale veicolare, e relative opere d'arte, con carreggiata unica e due corsie, di larghezza complessiva pari a 7.00 ml, come definito dal Piano Regionale dei Trasporti.

4.23 STRADA A1

Sede stradale veicolare, e relative opere d'arte, con carreggiata unica e larghezza complessiva pari a 4.00 ml, come definito dal Piano Regionale dei Trasporti.

4.24 STRADA O PIAZZA DEL CENTRO EDIFICATO

Le strade e le piazze del centro mantengono i caratteri tipologici e le dimensioni preesistenti, salvo i casi in cui si attuino interventi di ristrutturazione urbanistica, previo Piano esecutivo, e salvo eccezionali esigenze adeguatamente motivate in sede di approvazione di progetti pubblici.

4.25 PERCORSO CICLOPEDONALE

I nuovi percorsi ciclopedonali devono essere eseguiti adottando caso per caso i caratteri tecnici più adatti alle singole situazioni. Le strade esistenti, per le quali è prevista la destinazione ciclopedonale, non possono essere modificate se non per adeguarle a tale destinazione.

4.26 STRADA RURALE

Le strade rurali hanno larghezza di 4.00 ml, e fondo in semplice terra battuta o macadam. Sono ammesse le opere d'arte indispensabili, oltre che per la viabilità stessa, anche per l'accesso ai singoli fondi.

4.27 ACCESSI DA STRADE PROVINCIALI

Le nuove aree poste lungo le strade provinciali dovranno utilizzare accessi già esistenti oppure essere dotate di nuovi accessi conformi alle prescrizioni dell'art. 28 della L.R. 56/77 s.m.i.

5. CARATTERI FORMALI

5.00 GENERALITÀ SUI CARATTERI FORMALI

I caratteri formali ammissibili nelle singole Aree normative sono tendenzialmente quelli corrispondenti alla definizione applicata all'Area nel Tabulato.

Caratteri diversi proposti in progetti di particolare impegno possono essere motivatamente ammessi in casi eccezionali, ma devono comunque essere salvaguardate le "cortine edilizie ed altri elementi architettonici di pregio" evidenziati nelle planimetrie con l'apposito segno, come riportato nella legenda delle tavole di Piano.

5.01 EDILIZIA CIVILE TRADIZIONALE

Edifici di cortina allineati sulla via, con coperture a falde inclinate fra il 30% ed il 50% e manto in tegole curve, facciate ad intonaco liscio con tinta chiara neutra oppure di tono definito nell'ambito di appositi studi sull'assetto coloristico del tessuto edilizio storico, aperture di taglio tradizionale con serramenti e persiane in legno o alluminio verniciato e colorato verde o testa di moro distribuite secondo i rapporti mediamente riscontrabili nelle preesistenze, balconcini in lastre semplici con ringhiere in bacchette metalliche, loggiati con possibilità di chiusura mediante vetrate opportunamente arretrate dai fili di facciata, zoccolature di altezza non superiore a ml 1,00 e riquadrature in pietra grigia spaccata o martellinata, vetrine dei negozi in legno o alluminio anodizzato verniciato e colorato verde o testa di moro, cornicioni portali androni, ed altri elementi di interesse, anche ornamentale lungo la via; pantalere, balconate e scale esterne aperte con struttura in legno o in lastre sottili di pietra o calcestruzzo e ringhiere di legno o ferro a bacchette, su corte.

Corpi interni e bassi fabbricati eventualmente coperti a terrazzo praticabile e opportunamente integrato con pergole, con possibilità di murature in vista e serrande metalliche di tinta neutra; altre caratteristiche per corpi lungo via.

Recinzioni in muratura piena di altezza non superiore a ml 2,00, ove in accordo con elementi preesistenti, altrimenti con zoccolo alto non oltre ml 0,50, o ml 1,00 se in pendio, e soprastante parte a giorno fino a ml 2,00.

Per le sistemazioni esterne, vale la prescrizione di arredo urbano tradizionale.

Nel caso di interventi limitati a parte di edifici o manufatti aventi caratteri formali diversi da quelli tradizionali, possibilità di adottare soluzioni formali conformi allo stato di fatto.

5.02 EDILIZIA CIVILE CORRENTE

Impostazione compositiva rispondente alle tecniche costruttive attuali ed alle opportunità proprie dell'ambiente culturale e fisico locale, con tendenziale adozione di materiali laterizi integrati con le strutture in calcestruzzo armato, lasciati a vista o coperti con intonaci in malta preferibilmente a quelli plastici, oppure razionale adozione di composizioni ad elementi prefabbricati.

Eventuali recinzioni con zoccolo alto al massimo 0.50 ml, o 1.00 ml se in pendio, e soprastante parte a giorno alta al massimo 1.50 ml.

Per le sistemazioni esterne, vale la prescrizione di arredo urbano corrente.

5.03 EDILIZIA RURALE TRADIZIONALE

Edifici lineari semplici, con copertura a falde inclinate fra il 30% ed il 50% e manto in tegole curve, facciate ad intonaco tradizionale con tinta bianca o chiara e neutra, quelle a nord tendenzialmente piene, quelle a sud con aperture di taglio tradizionale con serramenti in legno e persiane, balconate e scale esterne aperte con struttura in legno o in lastre sottili di pietra o calcestruzzo, ringhiere di legno o di ferro a bacchette, loggiati con possibilità di chiusura mediante vetrate opportunamente arretrate dai fili esterni dei muri, eventuale zoccolatura di altezza non superiore a ml 1,00 in pietra grigia spaccata o martellinata.

Corpi rustici con copertura lignea in vista ed eventuali grandi arcate, con possibilità di adeguamenti ed innovazioni purché realizzati con caratteri analoghi a quelli tradizionali, anche in caso di nuove attrezzature tecniche.

Presenza di vere di pozzi, pavimentazioni esterne, chioschi e pergolati, muretti, recinzioni, portali e cancelli incorporati negli edifici oppure sui punti di accesso alle proprietà, ed altri elementi caratteristici, tutti da salvaguardare attentamente, con esclusione di nuove realizzazioni se non in termini di attento inserimento nei caratteri ambientali preesistenti.

Recinzioni in muratura piena di altezza non superiore a ml 2.00, ove in accordo con elementi preesistenti, altrimenti con zoccolo alto non oltre ml 0,50, o ml 1,00 se in pendio, e soprastante parte a giorno fino a ml 2,00.

Eventuali caratteri e impostazioni compositive particolari, da fare oggetto di attenta specifica valorizzazione, nel caso di residenze padronali storicamente inserite nell'ambiente rurale, o di altri insediamenti storici esterni al tessuto urbano.

Per le sistemazioni esterne, vale la prescrizione di arredo rurale.

Nel caso di interventi limitati a parti di edifici o manufatti aventi caratteri formali diversi da quelli tradizionali, possibilità di adottare soluzioni formali conformi allo stato di fatto.

5.04 EDILIZIA AGRICOLA CORRENTE

Edifici nuovi, eventualmente compresenti con quelli tradizionali, caratterizzati dall'uso di tecniche, finiture e colori in sintonia con i caratteri tradizionali, e di nuove attrezzature produttive anche fortemente caratterizzate in quanto manufatte tecnici o strutture di produzione industriale, in rapporto di contrasto con le componenti tradizionali, ma attentamente inserite, anche con il ricorso di nuove apposite piantumazioni, nell'ambiente agricolo. Ammissibilità di recinzioni con zoccolo alto al massimo 0,50 ml e soprastante parte a giorno fino a 2.00 ml.

Per le sistemazioni esterne, vale la prescrizione di arredo rurale.

5.05 EDILIZIA INDUSTRIALE CORRENTE

Impostazione compositiva razionalmente rispondente alle tecniche costruttive attuali, sia per le parti produttive sia per quelle accessorie, eventualmente residenziali.

Ammissibilità di recinzioni piene di altezza non superiore a 2.00 ml.

Per le sistemazioni esterne, vale la prescrizione di arredo urbano corrente.

5.06 ARREDO URBANO TRADIZIONALE

Pavimentazioni stradali in acciottolato e lastre o in cubetti di pietra; cordoli, parapetti, panchine, muretti e altri manufatti in pietra o mattoni a vista; ringhiere, elementi metallici, corpi illuminanti, segnaletica ed altri elementi tecnici in armonia con il contesto ambientale.

In ogni caso riscontrabile, salvaguardia e recupero degli assetti storicamente determinatisi.

5.07 ARREDO URBANO CORRENTE

Pavimentazioni stradali in cubetti di pietra o, subordinatamente, in manto bituminoso con cordoli in pietra o in calcestruzzo; percorsi pedonali, spazi di sosta e d'incontro in elementi lapidei o anche cementizi, oppure in pietrischetto naturale; aiuole, spazi a verde in genere, e connesse pavimentazioni e sistemazioni concepite nel quadro di progetti contestuali a quelli degli edifici o dei manufatti.

5.08 ARREDO RURALE

Sistematico recupero delle preesistenze ed eventuale attento inserimento dei nuovi elementi necessari.

Percorsi pedonali di collina attentamente recuperati nei loro tipici elementi, quali gradinate, pavimentazioni, muretti, panche, sponde di rii e ponticelli, fontane, slarghi sugli accessi di proprietà, ecc. Strade vicinali salvaguardate nelle sussistenti pavimentazioni in terra battuta, con fossi, cunette e bordi a sistemazione naturale oppure con elementi di completamento in calcestruzzo.

Cappelle, piloni, croci, e simili, conservati quanto più possibile al loro assetto originario, pur con eventuali opere complementari che ne migliorino la fruizione ambientale. Nuove recinzioni di fondo inedificati in semplice rete metallica sostenuta da pali di legno o ferro.

5.09 EDILIZIA TECNICA

Manufatti stradali ed altri manufatti tecnici non suscettibili di precise prescrizioni d'ordine formale, ma assoggettati in ogni caso alla verifica della massima correttezza dell'inserimento delle opere nell'ambiente visivo delle aree impegnate.

~~5.10 EDILIZIA INNOVATIVA~~

~~Il P.P. delle zone NCD.01 e NCD.02 dovrà definire le caratteristiche tipologiche, costruttive e architettoniche dei complessi edificati e delle aree non edificate, compresi gli interventi di sistemazione e di arredo paesaggistico (modellazione del suolo, vegetazione, acqua, ecc..) atti a mitigare l'impatto visivo del complesso.~~

6. CONDIZIONI ATTUATIVE

6.00 GENERALITÀ SULLE CONDIZIONI ATTUATIVE

Le condizioni attuative da rispettarsi perché possano avere corso gli interventi relativi alle singole Aree normative sono quelle corrispondenti alla definizione applicata all'Area nel Tabulato. Oltre alle specifiche condizioni di seguito elencate, devono comunque essere rispettate tutte quelle condizioni che hanno origine in leggi o regolamenti generali.

Relativamente alla condizione di avvenuta approvazione di Strumento urbanistico esecutivo, si precisa che il medesimo deve essere esteso all'intera Area normativa oppure ad un insieme di Aree normative discrezionalmente determinate dal comune in sede di adozione, salva l'eventuale estensione obbligatoria appositamente indicata in planimetria.

Fanno eccezione le aree del Centro Storico riportate nella tavola 35.00, sottoposte al vincolo ex L.n. 1089/1939, per le quali il piano di recupero (6.04 – 6.05) può limitarsi alle zone del tessuto edilizio delimitate da percorsi pedonali o carrai, ed il Piano Esecutivo Convenzionato (6.07) che può realizzarsi per comparti edificatori così come evidenziati in cartografia di Piano.

6.01 PIANO ESECUTIVO

Implica l'avvenuta approvazione di un Piano Esecutivo, del tipo determinato dal Comune in sede di adozione.

6.02 PIANO PARTICOLAREGGIATO

Implica l'avvenuta approvazione di un Piano Particolareggiato.

6.03 PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Implica l'avvenuta approvazione di un Piano per l'Edilizia Economica e Popolare.

6.04 PIANO DI RECUPERO

Implica l'avvenuta approvazione di un Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente, d'iniziativa pubblica o libera.

6.05 PIANO DI RECUPERO DI LIBERA INIZIATIVA

Implica l'avvenuta approvazione di un Piano di Recupero di libera iniziativa.

6.06 PIANO DELLE AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Implica l'avvenuta approvazione di un Piano delle aree per Insedimenti Produttivi.

6.07 PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

Implica l'avvenuta approvazione di un Piano Esecutivo Convenzionato, eventualmente obbligatorio, da realizzarsi per comparti edificatori, così come evidenziati in cartografia di Piano.

6.08 PIANO TECNICO ESECUTIVO DI OPERE PUBBLICHE

Implica l'avvenuta approvazione di un Piano Tecnico Esecutivo di opere pubbliche.

6.09 INQUADRAMENTO IN PROGETTI GLOBALI

Implica l'ammissibilità degli interventi soltanto se riferiti alle indicazioni di organizzazione spaziale complessiva appositamente recate dalla planimetria.

6.10 DOTAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE

Implica la verifica dell'effettiva dotazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria direttamente a servizio, e, in difetto, la definizione degli impegni volti alla realizzazione di quanto necessario, limitatamente comunque agli interventi di nuova costruzione o superiori.

6.11 REALIZZAZIONE E GESTIONE PUBBLICA

Comporta l'acquisizione degli immobili interessati da parte della Pubblica Amministrazione, e la realizzazione e gestione di opere a cura dell'Amministrazione stessa, in quanto servizi di pubblica utilità.

Eventuali interventi privati su immobili esistenti sono limitati alla manutenzione straordinaria, e comportano la rinuncia al plus-valore nell'indennizzo della cessione.

6.12 FUNZIONE D'INTERESSE PUBBLICO

Comporta l'istituzione, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, di vincolo a funzione d'interesse pubblico, trattandosi di servizi privati aventi tale funzione, oppure il suo mantenimento, se già in atto.

6.13 EDILIZIA RESIDENZIALE CONTROLLATA

Implica la stipulazione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale tale da garantire, nell'ambito interessato dall'intervento, per intero o in quota, la fruibilità delle abitazioni in termini di edilizia residenziale pubblica o altrimenti destinata ad utenze protette, secondo le modalità e la misura precisate con apposite Delibere del Consiglio Comunale.

6.15 CONDIZIONE DI AGRICOLTORE

Comporta la verifica della condizione soggettiva d'imprenditore agricolo o di proprietario o addetto alla conduzione del fondo, e di residente e domiciliato nell'azienda, ed implica la stipulazione di atto d'impegno tale da definire il mantenimento della destinazione d'uso, le classi di coltura in atto e in progetto, il vincolo di trasferimento di cubatura e le sanzioni tecniche è subordinata all'approvazione di un Piano agricolo aziendale o interaziendale.

6.16 MANTENIMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO

Implica la stipulazione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale tale da imporre, con effetto anche nei riguardi degli aventi causa, il mantenimento della destinazione d'uso definita nella concessione, per un periodo e secondo modalità stabilite preliminarmente mediante apposita Delibera del Consiglio Comunale.

~~6.17 TEMPI PREVISTI - TABELLA E CRONO PROGRAMMA~~

~~Il cronoprogramma fa riferimento ai seguenti interventi:~~

- ~~● **opere infrastrutturali esterne al P.P.**~~
 - ~~1. opere per la messa in sicurezza idrogeologica~~
 - ~~2. opere di adeguamento del casello autostradale di Albiano d'Ivrea~~
 - ~~3. opere per i raccordi dell'area con la viabilità esistente.~~
- ~~● **opere infrastrutturali comprese nel P.P.**~~
 - ~~1. opere per la messa in sicurezza idrogeologica~~
 - ~~2. viabilità di bordo Nord~~
 - ~~3. opere di urbanizzazione (fognatura, acquedotto, reti tecniche, viabilità interna pubblica)~~
- ~~● **realizzazione dei fabbricati e sistemazione delle aree libere comprese nel P.P.**~~
 - ~~1. parco a tema indoor e outdoor~~
 - ~~2. piazza e aree di connessione/ multimedia theatre/~~
 - ~~3. piastra commerciale/magazzini/logistica/~~
 - ~~4. albergo~~
 - ~~5. sistemazioni esterne, edifici tecnici cabine~~

~~6.18 OPERE INFRASTRUTTURALI ESTERNE AL PERIMETRO DI P.P.~~

~~Si individuano essenzialmente come opere infrastrutturali necessarie all'attuazione del P.P. le seguenti opere infrastrutturali:~~

- ~~● opere per la messa in sicurezza idrogeologica~~
- ~~● opere di adeguamento del casello autostradale di Albiano d'Ivrea~~
- ~~● opere per i raccordi dell'area con la viabilità esistente.~~

~~La realizzazione di tali opere verrà definita in sede di Accordo di Programma richiamato nell'art.3 del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 19 aprile 2002 tra la Regione Piemonte, Enti pubblici e operatori privati o con altri atti di concertazione in coerenza con il percorso operativo delineato nel protocollo d'intesa.~~

~~Le opere di adeguamento del casello autostradale di Albiano d'Ivrea potranno essere realizzate anche attraverso accordo diretto intervento tra i soggetti attuatori del P.P. e l'ente competente. I soggetti attuatori degli interventi previsti dal P.P. si faranno carico della realizzazione delle opere secondo quanto stabilito dall'A.d.P. o da altro atto di concertazione, in coerenza con il percorso operativo delineato nel protocollo d'intesa.~~

~~Le procedure di acquisizione delle aree potranno assumere carattere di pubblica utilità e pertanto si potrà procedere all'acquisizione delle aree per via bonaria o attraverso procedure espropriative, rispetto le quali il Comune potrà agire direttamente o tramite una concessione ai soggetti privati attuatori degli interventi di P.P.~~

~~6.19 FASI DI CANTIERE E DI MESSA IN SICUREZZA~~

~~Il P.P. definisce le modalità di controllo che consentano all'Amministrazione Comunale un costante monitoraggio sulle varie fasi di realizzazione delle opere di urbanizzazione, delle opere infrastrutturali e di messa in sicurezza - sia esterne che comprese nel P.P. - dell'impianto di cantiere, pulizia e sistemazione area, scavi, consolidamento terreno e movimento terra e opere di fondazione e impermealizzazione e sugli eventuali effetti che queste potrebbero indurre sugli equilibri territoriali.~~

7. VINCOLI TERRITORIALI

7.00 GENERALITÀ SUI VINCOLI TERRITORIALI

L'indicazione sul Tabulato di un codice di vincolo territoriale in corrispondenza ad un'Area normativa implica l'efficacia del Vincolo stesso solo sulla parte di Area distinta in planimetria da apposita retinatura, e non sulla restante parte.

7.01 FASCE DI RISPETTO DELLE SEDI STRADALI

Non sono edificabili, fatta eccezione per la realizzazione di infrastrutture tecniche a rete, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e ove occorra, parcheggi e recinzioni.

Sugli edifici esistenti nelle fasce di rispetto all'interno del perimetro abitato, sono consentiti interventi non eccedenti l'ampliamento, purché sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria da salvaguardare, e purché ciò sia ammesso dalle altre prescrizioni relative all'Area normativa stessa. Sugli edifici rurali ad uso residenziale esistenti nelle fasce di rispetto fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dal P.R.G.C., sono consentiti interventi non eccedenti l'ampliamento, nella misura non superiore al 20 % del volume preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche, purché ciò sia ammesso dalle altre prescrizioni relative all'Area normativa stessa.

A integrazione di quanto rappresentato in planimetria, si precisa che la larghezza delle fasce, misurata dal ciglio stradale, con riferimento alle diverse categorie tipologiche, salvo riduzioni per le situazioni particolari evidenziate in planimetria, all'esterno del centro abitato, è normalmente di:

G F2 F1	ml 60
E2 E1	ml 40
D2 D1	ml 30
C e comunali	ml 20

Per le strade minori, le fasce si riducono alle distanze minime dalle strade fissate per ogni Area dai parametri di consistenza edilizia.

Per quanto non espressamente precisato dalla normativa e dagli elaborati planimetrici, si dovrà fare riferimento al Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n.495/1992, D.L. n.285/1992 e D.P.R. n.147/1993).

7.02 FASCE DI RISPETTO DEI CIMITERI

Non sono edificabili, fatta eccezione per la realizzazione di attrezzature per parchi pubblici e di parcheggi.

Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia, con esclusione di ogni incremento della consistenza edificata, purché ciò sia ammesso dalle altre prescrizioni relative all'Area stessa.

Ad integrazione di quanto rappresentato in planimetria, si precisa che la profondità delle fasce è di 150 ml, con eventuali riduzioni in corrispondenza di particolari situazioni.

7.03 FASCE DI RISPETTO INTORNO A IMPIANTI VARI

Le fasce di rispetto intorno agli edifici industriali, ai depositi di materiali insalubri e pericolosi, alle pubbliche discariche, alle opere di presa degli acquedotti, agli impianti di depurazione delle acque di rifiuto, non sono edificabili, fatta eccezione per gli edifici e le attrezzature connesse agli impianti protetti.

Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia, con esclusione di ogni incremento della consistenza edificata, purché ciò sia consentito dalle altre prescrizioni relative all'area stessa.

A integrazione di quanto rappresentato in planimetria, si precisa che la profondità delle fasce corrisponde a:

- ml 100 dal margine di pubbliche discariche
- ml 50 dal margine di impianti di depurazione
- ml 200 dall'asse del pozzo di acquedotti, **eventuali ridefinizioni ai sensi Regolamento regionale n. 15 del 11/12/2006 costituiranno automatica variante di Piano.**

7.04 FASCE E AMBITI DI RISPETTO IDROLOGICO

~~Le sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei canali e le zone umide non sono edificabili, fatta eccezione per le opere di protezione e sistemazione del suolo e le necessarie infrastrutture tecniche.~~

~~Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia, con esclusione di ogni incremento della consistenza edificata, subordinatamente all'adozione di provvedimenti di difesa dal rischio di esondazione, e purché sia ammesso dalle altre prescrizioni relative all'Area stessa.~~

~~A integrazione di quanto rappresentato in planimetria, si precisa che la profondità delle fasce, salvo eventuali riduzioni in corrispondenza di particolari situazioni, sono le seguenti:~~

- ~~ml 100 per fiumi non arginati~~
- ~~ml 200 per i laghi~~
- ~~ml 25 per canali arginati.~~

Si fa rimando alle Norme per la Sicurezza Idraulico-Geologica riportate al successivo Capo 7bis.

~~7.05 FASCE E AMBITI DI RISPETTO GEOLOGICO~~

~~Le aree soggette a dissesto geologico in atto o potenziale, oppure a valle di versanti franosi, non sono edificabili, fatta eccezione per le infrastrutture indispensabili e per le opere di protezione e di bonifica.~~

~~Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia, con esclusione di ogni incremento della consistenza edificata, subordinatamente all'adozione di provvedimenti di difesa dal rischio geologico, e purché sia ammesso dalle altre prescrizioni relative all'Area stessa.~~

7.06 FASCE DI RISPETTO FLUVIALI

FASCE DI ESONDAZIONE (FASCIA B)

Si richiamano integralmente i disposti degli artt. 30 e 39 delle NdA del PAI oltre alle pertinenti Norme per la Sicurezza Idraulico-Geologica riportate al successivo Capo 7bis.

Sono vietati:

- ~~a. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;~~
- ~~b. l'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere;~~
- ~~c. in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.~~

~~Sono consentiti:~~

- ~~a. gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e dell'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;~~
- ~~b. gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;~~
- ~~c. i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate e ad agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità prescritte dai dispositivi autorizzativi;~~
- ~~d. la realizzazione di nuove opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali o degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali, che possono aver luogo nelle fasce, costituendo ostacolo al deflusso e non limitino la capacità di invaso in modo significativo. I progetti devono essere corredati da uno studio che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni; gli interventi e gli studi sono sottoposti all'Autorità Idraulica competente ai fini dell'espressione di parere di compatibilità rispetto al Piano di bacino od a i suoi stralci;~~
- ~~e. nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, che devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui alla direttiva emanata dall'autorità di bacino del fiume Po (D.C.I. n.9 del 10.05.95: PS45 N. di A. 7.9.2.4. "Norme per gli attraversamenti interferenti con la rete idrografica");~~
- ~~f. opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;~~
- ~~g. interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime;~~
- ~~h. gli interventi di adeguamento igienico funzionale degli edifici esistenti, ove necessario per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.~~

~~Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.~~

AREE DI INONDAZIONE PER PIENA CATASTROFICA (FASCIA C)

Si fa rimando alle Norme per la Sicurezza Idraulico-Geologica riportate al successivo Capo 7bis. Per le aree ricadenti in fascia C, devono essere rispettate le disposizioni recate dai commi 1, 2, 3, 4 dell'art.8 P.S.F.F.

~~Sono vietati:~~

- ~~a. interventi connessi alla costruzione di discariche;~~

- ~~b. interventi connessi alla costruzione di deposito di sostanze pericolose e di materiale a cielo aperto;~~
- ~~c. impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con la sola eccezione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattiva autorizzata.~~

~~Sono consentiti:~~

- ~~a. opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumenti di superficie o volume se ammessi dalle norme del P.R.G.C. purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento le cui quote idrometriche dei livelli idrici dovranno essere individuati da relazioni di verifica idraulica.~~

~~7.07 PIANO DI CAMPAGNA~~

~~Comporta il divieto assoluto di alterare il piano di campagna esistente.~~

~~7.08 PERICOLOSITÀ GEOLOGICA~~

- ~~a) CLASSE II – Settori caratterizzati da condizioni di moderata pericolosità geologica (settori di pianura esterni alle aree inondabili)~~
 - ~~● **Classe II:** sono consentiti interventi sia pubblici che privati. Lo studio geologico e geotecnico a norma del D.M. 11/3/88 n°47 individuerà gli eventuali elementi di pericolosità geologica, che possono essere superati attraverso l'adozione di soluzioni tecniche da esplicitare a livello di progetto esecutivo~~
- ~~b) CLASSE III – Settori caratterizzati da condizioni di pericolosità geologica (settori potenzialmente interessati dalla dinamica dei corsi d'acqua)~~
 - ~~● **Classe III non differenziata:** sono edificabili unicamente in seguito a specifiche indagini che accertino le condizioni di inondabilità legate alla Dora Baltea ed alla rete idrografica minore e che giustificano la fattibilità degli interventi anche attraverso l'adozione di soluzioni di mitigazione. Per gli edifici esistenti sono possibili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, risanamento e ampliamento.~~
 - ~~● **Classe IIIa – settori inedificati**~~
 - ~~a) IIIa₁: settori edificabili unicamente in seguito alla sistemazione idraulica della Roggia dei Cugnioni ed all'adozione di soluzioni tese a mitigare le condizioni di pericolosità connesse alla Dora Baltea, secondo le linee d'intervento già individuate in ambito di Piano Particolareggiato.~~
 - ~~b) IIIa₂: settori non idonei ad ospitare nuovi insediamenti. Per eventuali edifici isolati esistenti sono possibili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, risanamento e di ampliamento.~~
 - ~~● **Classe IIIab:** porzioni di territorio edificate ed inedificate ricadenti entro la Fascia B del P.S.F.F.. In tali ambiti ogni intervento è soggetto ad autorizzazione da parte dell'autorità idraulica competente.~~

7 bis. NORME PER LA SICUREZZA IDRAULICO-GEOLOGICA

7 bis. 01 PRESCRITTIVITÀ DEGLI ELABORATI GEOLOGICI DEL PRG

- 1. La relazione geologica costituisce parte integrante delle Norme di Attuazione per quanto attiene alle prescrizioni specifiche da essa indicate, che sono ulteriormente dettagliate nel presente capo.**

In particolare, l'elaborato TAV.07 *"Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del territorio"* (redatta in conformità alla Circolare PGR n.7/LAP del 6/5/1996, come aggiornata dalla DGR n.64-7417 del 7/4/2014) definisce l'idoneità all'utilizzazione urbanistica del territorio comunale, che a tal fine è suddiviso in classi e regolato dalle disposizioni degli articoli successivi.

La carta di sintesi e le prescrizioni del presente Capo sono da considerarsi quale riferimento imprescindibile anche per l'individuazione di nuove occasioni insediative, pur se trattate nell'ambito di varianti di competenza solo comunale.

- 2. La Carta di Sintesi tiene conto della "pericolosità" legata a tutti i fattori che costituiscono o possono costituire elemento di rischio per il territorio in esame; fra questi, i più importanti sono:**

- a) la conformazione morfologica del territorio;**
- b) i dissesti in atto o potenzialmente riattivabili;**
- c) l'assetto idrogeologico;**
- d) i vincoli di natura sovraordinata derivanti dall'applicazione delle NdA del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e le sue eventuali modifiche ai sensi della Direttiva 2007/60 CE – DLGS 49/2010;**
- e) le condizioni della rete idrografica principale e minore;**
- f) i caratteri litologici e geotecnici dei terreni.**

Per quanto riguarda in particolare i punti e) e f), le risultanze della Carta di Sintesi forniscono indicazioni di massima, che devono essere integrate ed approfondite attraverso analisi di dettaglio da svolgersi in fase di definizione progettuale degli interventi, così come prescritto dal DM 17/01/2018 "Norme tecniche per le costruzioni".

7 bis. 01 CARICO ANTROPICO

- 1. Con riferimento alla necessità di controllare gli incrementi di carico antropico in relazione alla pericolosità geomorfologica del territorio, tenuto conto dei chiarimenti forniti dall'Allegato A della DGR n.64-7417 del 7/4/2014 in merito all'applicazione del concetto di "carico antropico", si dettano le seguenti disposizioni specifiche:**

- a) inducono incremento di carico antropico gli interventi urbanistico-edilizi che generano un aumento, non momentaneo ma stabile nel tempo, di presenza umana a fini abitativi, lavorativi e per l'utilizzo di servizi;**

- b) con riguardo alle diverse caratteristiche assunte dalla presenza umana a seconda della destinazione funzionale degli immobili, si definiscono le seguenti classi di carico antropico:**

I molto basso magazzini, autorimesse e fabbricati pertinenziali, anche se accessori a residenze o attività economiche, strutture agricole;

II basso unità produttive di Sul pari ad almeno 50 mq/addetto, esercizi commerciali all'ingrosso di Sul pari ad almeno 100 mq/addetto;

III medio unità produttive di Sul inferiore a 50 mq/addetto, attività artigianali di servizio, esercizi commerciali all'ingrosso di Sul inferiore a 100 mq/addetto, esercizi commerciali al dettaglio con superficie di vendita fino a 400 mq, pubblici esercizi con superficie di somministrazione fino a 80 mq;

IV elevato residenze, esercizi al dettaglio con superficie di vendita compresa tra 401 e 1.500 mq, pubblici esercizi con superficie di somministrazione maggiore di 80 mq e capienza fino a 100 persone, locali ricreativi, di spettacolo o di convegno di capienza fino a 100 persone, strutture ricettive, uffici professionali e per la prestazione di servizi privati o pubblici, ambulatori medici;

V molto elevato esercizi al dettaglio con superficie di vendita maggiore di 1.500 mq, pubblici esercizi e locali ricreativi, di spettacolo o di convegno di capienza superiore a 100 persone, scuole, strutture di degenza.

Determina incremento di carico antropico l'aumento del numero di unità immobiliari e l'introduzione, in un immobile, di nuove destinazioni appartenenti a una classe superiore rispetto a quella dell'uso in atto, fatte salve le possibilità di riuso dei volumi rustici o accessori, nei termini disciplinati dalla tabella di seguito allegata e dai successivi articoli;

c) la destinazione d'uso in atto delle unità immobiliari è accertata ai sensi dell'articolo 7 della LR 19/1999 e dell'articolo 9bis, comma 1bis, del DPR 380/01.

2. La tabella sinottica di seguito riportata definisce puntualmente gli interventi edilizi ammissibili per ciascuna classe di pericolosità geomorfologica: le indicazioni sintetiche della tabella sono integrate dalle disposizioni dei successivi articoli, che hanno carattere maggiormente dettagliato e prescrittivo, con particolare riferimento alla definizione dei necessari interventi di riassetto e di mitigazione della pericolosità.

CLASSI GEOLOGICHE → TIPI DI INTERVENTO ↓	Classe IIa Classe IIb	Classe IIIb2 ⁽¹⁾		Classe IIIb3 ⁽¹⁾	
		senza opere di riassetto	con opere di riassetto	senza opere di riassetto	con opere di riassetto
manutenzione ordinaria e straordinaria	SÌ	SÌ ⁽²⁾	SÌ	SÌ ⁽²⁾	SÌ
restauro e risanamento conservativo	SÌ	SÌ ⁽²⁾	SÌ	SÌ ⁽²⁾	SÌ
demolizione senza ricostruzione	SÌ ⁽³⁾	SÌ ⁽³⁾	SÌ ⁽³⁾	SÌ ⁽³⁾	SÌ ⁽³⁾
ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione	SÌ	NO ⁽⁴⁾	SÌ	NO ⁽⁴⁾	SÌ
ampliamento igienico funzionale "una tantum"	SÌ	SÌ ⁽⁶⁾	SÌ	SÌ ^{(5) (6)}	SÌ ⁽⁷⁾
recupero dei sottotetti	SÌ	SÌ ⁽²⁾	SÌ	SÌ ⁽²⁾	SÌ
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia	SÌ	NO	SÌ ⁽⁷⁾	NO	SÌ ^{(7) (8)}
soprelevazione o ampliamento dei piani primo e superiori	SÌ	SÌ ^{(2) (9) (10)}	SÌ	SÌ ^{(2) (5) (9) (10)}	SÌ ⁽⁷⁾
ampliamento dei locali chiusi del piano terreno	SÌ	NO ⁽¹¹⁾	SÌ ⁽⁷⁾	NO ⁽¹¹⁾	SÌ ^{(2) (7) (8)}
nuova costruzione (completamento e nuovo impianto) – ristrutturazione urbanistica	SÌ	NO	SÌ ⁽⁷⁾	NO	NO
cambiamento di destinazione d'uso senza aumento di carico antropico	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
cambiamento di destinazione d'uso con aumento di carico antropico	SÌ	NO	SÌ ⁽⁷⁾	NO	SÌ ^{(7) (12)}
costruzione di opere pertinenziali e bassi fabbricati a uso autorimessa e ricovero	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ ⁽⁵⁾	SÌ ⁽⁷⁾

- (1) A fronte di qualsiasi intervento, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio ex art. 18, c. 7, delle Nda del PAI.
- (2) Con divieto di creare (anche mediante frazionamenti) nuove unità immobiliari destinate agli usi di cui alle classi II, III, IV e V di carico antropico.
- (3) Previamente all'esecuzione dell'intervento l'attuatore deve accertare e dichiarare che le demolizioni non compromettono la sicurezza idraulico-geologica del sito.
- (4) Sono ammissibili esclusivamente gli interventi limitati alla modifica delle facciate esterne, ancorché ascritti alla nozione di ristrutturazione edilizia.
- (5) Ad esclusione degli edifici ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente
- (6) Nei limiti strettamente indispensabili a conseguire l'adeguamento igienico delle unità immobiliari esistenti, comunque con un massimo di mq 25.
- (7) Previa valutazione della pericolosità residua e conseguente definizione dei necessari accorgimenti operativi.
- (8) Ampliamenti non superiori al 20% delle consistenze edilizie esistenti e comunque non oltre i 200 mc.
- (9) A condizione che nei locali del piano terreno siano dismessi tutti gli usi di cui alle classi II, III, IV e V di carico antropico.
- (10) Solo per problematiche di tipo idraulico.
- (11) Sono ammissibili esclusivamente gli ampliamenti di locali destinati agli usi di cui alla classe I di carico antropico, previa valutazione di compatibilità con gli elementi di pericolosità presenti, ad esclusione degli edifici ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente.
- (12) Non sono ammessi cambi d'uso oltre la classe di carico antropico immediatamente superiore a quella esistente, comunque con esclusione di destinazioni appartenenti alle classi IV e V.

7 bis. 03 CLASSE IIa DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

1. La classe IIa identifica porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere ovviate a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11/03/88 e D.M. 17/01/2018 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. Questi tipi di interventi devono essere condotti in modo tale da non condizionare negativamente la propensione all'edificabilità delle aree circostanti.
2. È costituita da settori di pianura ad acclività bassa (0-10%), caratterizzati da scarsa conoscenza delle qualità geotecniche dei depositi costituenti il sottosuolo, per i quali si rende necessario un approfondimento geologico-tecnico a corredo di ogni nuovo progetto edificatorio che comprenda anche la stima del valore di soggiacenza della falda freatica (in condizioni di massima escursione), alla quale andrà subordinata la possibilità di realizzare eventuali piani seminterrati o interrati.
3. Possono essere rilasciati permessi di costruire previa esecuzione di un'accurata indagine geologico-tecnica (D.M.11-03-1988 e D.M. 17-01-2018) che definisca gli accorgimenti tecnici da adottare per ovviare e/o minimizzare i rischi nell'ambito del singolo lotto edificatorio.
4. Il progetto dell'opera deve scrupolosamente attenersi a quanto indicato nella relazione geologico-tecnica di cui al comma precedente e in ogni caso è necessario che:
 - i manufatti controterra siano dotati di adeguate opere di drenaggio al fine di evitare sovrappressioni idrauliche;
 - scavi e riporti siano limitati il più possibile;
 - lo studio geologico verifichi l'assenza di controindicazioni sull'assetto idrogeologico del versante sia a ultimazione delle opere, che in fase esecutiva, assicurando il raggiungimento del fattore di sicurezza richiesto per legge anche nelle condizioni più sfavorevoli e fornendo indicazioni sulle eventuali opere anche provvisorie per garantire la sicurezza degli addetti ai lavori e della stabilità globale del versante che dovranno essere recepite a livello progettuale.

7 bis. 04 CLASSE IIb DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

1. La classe IIb identifica porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere ovviate a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11/03/88 e D.M. 17/01/2018 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. Questi tipi di interventi devono essere condotti in modo tale da non condizionare negativamente la propensione all'edificabilità delle aree circostanti.
2. È costituita essenzialmente da settori ad acclività bassa o al più moderatamente acclivi (0-35%), costituenti il rilievo morenico, condizionati da possibili fenomeni di ruscellamento diffuso o concentrato, in occasione di periodi particolarmente piovosi o eventi precipitativi particolarmente intensi. Sono possibili fenomeni di drenaggio ritardato nei settori a debole acclività dell'alto rilievo morenico e flussi idrici a ridotta soggiacenza connessi a falde sospese.
3. Possono essere rilasciati permessi di costruire previa esecuzione di un'accurata indagine geologico-tecnica (D.M.11-03-1988 e D.M. 17-01-2018) che definisca gli accorgimenti tecnici da adottare per ovviare e/o minimizzare i rischi nell'ambito del singolo lotto edificatorio. In particolare, per ogni nuovo intervento edificatorio è necessario:

- individuare con cura la profondità del piano di posa delle fondazioni, immorsandole al di sotto delle coltri di copertura geotecnicamente scadenti, provvedendo alle verifiche di stabilità dell'insieme opera-pendio previste dalle NTC2018;
 - porre particolare attenzione alla regimazione delle acque superficiali, che andranno captate e recapitate negli impluvi naturali, o smaltite, previo studio di compatibilità, nel sottosuolo; dovrà inoltre essere costantemente garantita la manutenzione dei canali di raccolta delle acque naturali ed artificiali presenti sul lotto edificatorio o nell'intorno significativo dello stesso;
 - prevedere adeguata impermeabilizzazione e drenaggio nell'intorno di eventuali locali interrati o muri controterra a causa della possibile presenza di flussi idrici a ridotta soggiacenza, veicolati lungo orizzonti semipermeabili presenti nel rilievo morenico;
 - eventuali muretti a sostegno di terrazzamenti nelle aree limitrofe agli insediamenti esistenti e previsti dovranno essere sottoposti a periodica manutenzione, verificando il loro stato di conservazione.
4. Il progetto dell'opera deve scrupolosamente attenersi a quanto indicato nella relazione geologico-tecnica di cui al comma precedente e in ogni caso è necessario che:
- i manufatti controterra siano dotati di adeguate opere di drenaggio al fine di evitare sovrappressioni idrauliche;
 - scavi e riporti siano limitati il più possibile;
 - lo studio geologico verifichi l'assenza di controindicazioni sull'assetto idrogeologico del versante sia a ultimazione delle opere, che in fase esecutiva, assicurando il raggiungimento del fattore di sicurezza richiesto per legge anche nelle condizioni più sfavorevoli e fornendo indicazioni sulle eventuali opere anche provvisorie per garantire la sicurezza degli addetti ai lavori e della stabilità globale del versante che dovranno essere recepite a livello progettuale.

7 bis. 05 CLASSE IIIa DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

1. La classe IIIa identifica porzioni inedificate del territorio che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee ad ospitare nuovi insediamenti.
2. La Classe IIIa è suddivisa in quattro sottoclassi:
 - IIIa1, corrispondente alla porzione di territorio inclusa nella fascia B del PAI;
 - IIIa2, corrispondente alla porzione di territorio inclusa nella Fascia C del PAI e soggetta a fenomeni di esondazione storicamente osservati o potenziali;
 - IIIa3, corrispondente alle porzioni di territorio condizionate dalla dinamica dei corsi d'acqua minori, aree allagate o allagabili o settori di ristagno idrico caratterizzati dalla presenza di coperture fini limoso-torbose;
 - IIIa4, corrispondente a settori del rilievo morenico caratterizzati dalla presenza di dissesti stabilizzati o aree potenzialmente dissestabili e con acclività non trascurabile.
3. Per gli edifici sparsi ricadenti in Classe IIIa, fatta eccezione per quelli collocati in aree di dissesto attivo o incipiente, è ammessa la manutenzione ordinaria, straordinaria, il recupero degli edifici esistenti, gli ampliamenti per adeguamenti igienico-funzionali, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza del lavoro ad esigenze delle attività e degli usi in atto, la realizzazione di ricoveri per attrezzi agricoli e box per autovetture a raso o interrati, sulla base di specifica indagine geologica che determini le condizioni di minore vulnerabilità.
4. Con specifico riferimento agli edifici sparsi ad uso agricolo ivi presenti, sulla base del punto 6.2, 4 comma della Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999 alla Circolare P.G.R.

7/LAP del maggio 1996 e dell'art. 39.4 delle Norme di Attuazione del PAI è possibile, là dove le condizioni di pericolosità e di rischio idrogeologico lo consentono, un modesto incremento edilizio, anche come nuova costruzione ad uso residenza o per attività agricola, connessi in senso stretto alla conduzione aziendale, se non diversamente collocabile in aree a minore pericolosità nell'ambito della azienda stessa fermo restando l'impossibilità di realizzare tali nuove costruzioni in settori interessati da processi attivi o incipienti di dinamica di versante o da processi distruttivi di dinamica torrentizia (aree a pericolosità molto elevata individuate nella Carta dei dissesti).

5. Gli interventi sono condizionati, a livello del singolo titolo abilitativo, alla esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica, geologico-tecnica ed idraulica mirati a definire le condizioni di pericolosità e di rischio su un intorno significativo e a prescrivere gli accorgimenti tecnici per la loro mitigazione. In questo caso deve essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall'art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI adottate con Deliberazione Comitato Istituzionale n. 18 del 26.04.2001 e approvate con D.C.P.M. del 24.05.2001.
6. Le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili sono attuabili con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 bis.10 delle presenti Norme.
7. La possibilità di realizzare opere temporanee è subordinata alla verifica che le stesse non aumentino il livello di rischio (comportando ostacolo al deflusso, limitando la capacità di invaso delle aree, diminuendo la stabilità dei versanti, compromettendo la possibilità di eliminare le cause che determinino i fattori di rischio) e devono essere supportate a indagini geologiche e geotecniche secondo quanto previsto dal D.M. 17.01.2018.
8. Modesti interventi, necessari per la conduzione agricola dei terreni o per la realizzazione di percorsi escursionistici attrezzati, potranno essere effettuati a condizione che una specifica indagine geologico-tecnica accerti la fattibilità dell'intervento indicando eventuali accorgimenti tecnici da adottare per minimizzare il rischio o ridurre al minimo l'effetto sull'assetto idrologico del luogo.
9. Nelle aree sprovviste di pubblica fognatura, nelle quali i sistemi di smaltimento delle acque reflue chiarificate avvengono nel suolo o nel sottosuolo, in aggiunta alla normale procedura autorizzativa prevista dalla normativa di riferimento è necessario acquisire documentazione tecnica che attesti la compatibilità dell'intervento con il mantenimento delle condizioni idrogeologiche del sito, ovvero soluzioni progettuali per renderla idonea.
10. Anche i soggetti privati possono concorrere alla realizzazione degli interventi di riassetto pubblico, alle indagini geologiche e geognostiche di approfondimento del quadro conoscitivo del dissesto, purché l'approvazione complessiva del progetto, il collaudo delle opere o la validazione dei dati delle indagini geognostiche siano di competenza dell'ente pubblico.
11. Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua corrispondenti alla classe IIIa sono da intendersi come di assoluta inedificabilità.

7 bis. 06 CLASSE IIIb2 DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

1. Nella classe IIIb2 ricadono le porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica sono tali da imporre interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio urbanistico esistente.
2. Sono compresi in tale classe gli edifici ubicati in aree potenzialmente allagabili (Fascia B della Dora Baltea, nei settori non interessati da allagamento durante l'evento ottobre 2000 né allagabili secondo i modelli idraulici disponibili) o aree poste in fregio al Naviglio

- Nuovo o aree passibili di esondazioni da parte della Roggia dei Cugnoli/Naviglio Vecchio.
3. La tabella dell'articolo 7 bis.02 definisce gli interventi edilizi ammissibili prima e dopo l'esecuzione delle opere di riassetto idrogeologico e minimizzazione della pericolosità.
 4. Prima della realizzazione delle opere, in tali porzioni di territorio possono essere consentiti solamente interventi edilizi che non aumentino il carico antropico, adeguamenti igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.
 5. Nuove opere o nuove costruzioni potranno essere consentite, secondo quanto previsto dalla tabella dell'articolo 7 bis.02, solo a seguito della realizzazione e del collaudo degli interventi di riassetto idrogeologico previsti dal cronoprogramma per il relativo settore territoriale. Ferme restando le competenze dell'Amministrazione Comunale nell'accertamento dell'effettiva avvenuta minimizzazione del rischio, ai sensi del punto 7.10 della Nota tecnica esplicativa alla Circolare 7/LAP del dicembre 1999, anche i soggetti privati possono concorrere alla realizzazione degli interventi di riassetto pubblico, alle indagini geologiche e geognostiche di approfondimento del quadro conoscitivo del dissesto.
 6. Qualora il cronoprogramma non preveda la realizzazione di specifici interventi di riassetto ma unicamente interventi di manutenzione delle opere esistenti o di manutenzione idrogeologica dell'ambito circostante, spetta all'Amministrazione Comunale verificare il raggiungimento degli obiettivi di minimizzazione delle condizioni di pericolosità geomorfologica.
 7. Per tutti i precedenti interventi deve essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall'art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI adottate con Deliberazione Comitato Istituzionale n. 18 del 26.04.2001 e approvate con D.C.P.M. del 24.05.2001.
 8. Le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili sono attuabili con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 bis.10 delle presenti Norme.

7 bis. 07 CLASSE IIIb3 DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

1. Nella classe IIIb3 ricadono porzioni di territorio edificate nelle quali a seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico, con ampliamenti contenuti, non costituenti nuove unità abitative.
2. Sono compresi in tale classe gli edifici ubicati in aree del territorio soggette a possibili fenomeni alluvionali di maggiore entità e frequenza rispetto a quelli che interessano gli insediamenti in classe IIIb2.
3. La tabella dell'articolo 7 bis.02 definisce gli interventi edilizi ammissibili prima e dopo l'esecuzione delle opere di riassetto idrogeologico e minimizzazione della pericolosità.
4. Prima della realizzazione delle opere, in tali porzioni di territorio possono essere consentiti solamente interventi edilizi che non aumentino il carico antropico, adeguamenti igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.
5. Solo a seguito della realizzazione e del collaudo delle opere di riassetto idrogeologico previste dal cronoprogramma per il relativo settore territoriale saranno possibili interventi comportanti limitato incremento di carico antropico, secondo quanto stabilito dalla tabella dell'articolo 7 bis.02. Ferme restando le competenze dell'Amministrazione

Comunale nell'accertamento dell'effettiva avvenuta minimizzazione del rischio, ai sensi del punto 7.10 della Nota tecnica esplicativa alla Circolare 7/LAP del dicembre 1999, anche i soggetti privati possono concorrere alla realizzazione degli interventi di riassetto pubblico, alle indagini geologiche e geognostiche di approfondimento del quadro conoscitivo del dissesto.

6. Per tutti i precedenti interventi deve essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall'art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI adottate con Deliberazione Comitato Istituzionale n. 18 del 26.04.2001 e approvate con D.C.P.M. del 24.05.2001.
7. Le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili sono attuabili con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 bis.10 delle presenti Norme.

7 bis. 08 PRESCRIZIONI IDRAULICO-GEOLOGICHE DI CARATTERE GENERALE

1. Si dettano le seguenti prescrizioni di carattere generale, da applicarsi a tutte le classi geologiche individuate sul territorio comunale:
 - a. devono essere integralmente rispettate le indicazioni contenute nello studio geologico tecnico, facente parte integrante del PRG;
 - b. per qualsiasi intervento sul territorio devono essere rispettate, ove previste, le norme del DM 17/01/2018; in particolare, è richiesta la presentazione di uno studio geologico e geotecnico conforme al D.M. 17/01/2018 che attesti la fattibilità, precisi eventuali limitazioni, certifichi nel caso la minimizzazione del rischio e che sia prodotto contestualmente alla richiesta di concessione, autorizzazione ovvero alla presentazione della dichiarazione e/o segnalazione certificata di inizio attività per qualsiasi tipo di intervento, compresi quelli che comportino scavi, riporti e modificazione dei sistemi di drenaggio naturali e artificiali e movimenti di terra. Sono fatti salvi gli interventi riguardanti opere interne che non comprendono interventi su elementi strutturali o connessioni verticali, non comportano aumento della S.L.P., modifica delle destinazioni d'uso né aumento del carico urbanistico. Le caratteristiche dello studio geologico tecnico devono essere tali da dimostrare la compatibilità dell'intervento con la stabilità dell'area, anche tramite la verifica della soggiacenza della falda, eventuali caratterizzazioni geotecniche dei litotipi presenti e relative verifiche di stabilità. Dette caratterizzazioni dovranno essere estese su tutta la zona di insediamento e nelle aree ad essa afferenti;
 - c. tenuto conto del carattere tendenzialmente evolutivo del dissesto idraulico, e del fatto che gli studi predisposti per l'adeguamento del PRG al PAI rispecchiano la situazione in atto alla data di approvazione della relativa variante urbanistica, è necessario che, per qualsiasi intervento di nuova edificazione e/o di ampliamento con occupazione di suolo riguardante le aree poste in classe II di idoneità all'utilizzazione urbanistica situate in prossimità dei corsi d'acqua appartenenti alla rete idrografica minore, ivi compreso tutti i rii ed i principali canali non classificati e/o aventi sedime non demaniale, ancorché intubati, lo studio di cui alla precedente lettera b) contenga adeguate valutazioni circa l'attualità delle condizioni di dissesto locale definite dagli studi di compatibilità idraulica predisposti per l'adeguamento del P.R.G.C. al PAI;
 - d. ove le valutazioni di cui alla precedente lettera c) evidenziassero che siano nel frattempo intervenute modifiche delle condizioni al contorno ipotizzate come dati di input nelle simulazioni idrauliche disponibili, e/o sia cambiato l'assetto idraulico del

corso d'acqua, per sopraggiunti fenomeni di erosione/sovralluvionamento/ ostruzione delle sezioni d'alveo da parte della vegetazione infestante/ecc., rispetto alla morfometria della tratta d'alveo considerata all'atto delle analisi pregresse, e/o siano successivamente giudicati/risultati insufficienti/inadeguati gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza dei corsi d'acqua realizzati e/o previsti, la relazione geologica di cui alla lettera c) deve essere corredata da uno specifico studio idraulico del/i corso/i d'acqua eventualmente interessato/i, secondo metodologia approfondita in condizioni di moto uniforme, vario o permanente a seconda dei casi, verificando, con opportuna cautela, la capacità di smaltimento delle sezioni di deflusso utilizzando parametri di scabrezza reali, tenuto conto, altresì, della presenza di eventuali manufatti di attraversamento, di intubamenti e/o di altre criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le possibilità e/o modalità edificatorie della zona prescelta;

- e. a seguito degli approfondimenti e delle verifiche idrauliche da effettuarsi a scala locale secondo la metodologia e le indicazioni di cui alla precedente lettera d), tenuto conto, altresì, della presenza, soprattutto in prossimità delle aree urbanizzate, di eventuali criticità per le quali necessitano interventi di difesa e/o di adeguamento degli attraversamenti e/o opere più estensive di riassetto idraulico, gli interventi edificatori devono essere subordinati all'esecuzione di opportuni ed adeguati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore insistente nel contorno, provvedendo, altresì, alla realizzazione, ove necessario, di appropriate opere di regimazione delle acque superficiali finalizzate alla riorganizzazione ed alla corretta officiosità idraulica della rete idrica interessata, garantendo, in ogni caso, lo smaltimento delle acque meteoriche scolanti dal/i bacino/i afferente/i;
 - f. secondo il principio dell'"invarianza idraulica", per ogni previsione urbanistica che provochi una significativa variazione di permeabilità superficiale, devono essere previste misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente udometrico, secondo i criteri definiti al punto 11.2 della Relazione geologica della Variante Strutturale n.1 di adeguamento del PRG al PAI;
 - g. le acque provenienti da tetti e piazzali dovranno essere opportunamente regimate e smaltite in impluvi naturali, adottando gli accorgimenti necessari per evitare l'insacco di erosioni; esclusivamente se ammesso dall'ente gestore, esse potranno essere smaltite in fognatura;
 - h. nelle aree caratterizzate da terreni con drenaggio difficoltoso e falda prossima al piano campagna, anche se non censite nell'ambito della cartografia di piano, non è ammessa la realizzazione di locali interrati.
2. Devono osservarsi le seguenti prescrizioni specificamente riferite ai corsi d'acqua:
- a. a tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio, compreso quelli non rappresentati negli elaborati geologici e/o idraulici esaminati, ovvero, parzialmente individuati, siano essi naturali o artificiali, ove caratterizzati da funzionalità idraulica anche se occasionalmente in concomitanza di eventi meteorici, comunque riconducibili ad elementi idrologici di displuvio preferenziale caratterizzati da drenaggio significativo delle acque di corrivazione, eventualmente riconosciuti come tali anche a seguito di più accurati rilievi morfo-topografici della zona e/o risultanti da successive attività antropiche ed urbanizzazioni locali, s'intende associata una fascia di rispetto di almeno 5 m per sponda, ove non già inseriti in ambiti di dissesto areale caratterizzati da classe

- IIIa/IIIb più estesa, da porre in classe IIIa, ovvero IIIb3 se edificati, di idoneità all'utilizzazione urbanistica, al fine di tutelarne la funzionalità idraulica a cui assolvono;
- b. per qualunque corso d'acqua con alveo pubblico valgono comunque le disposizioni dell'articolo 96, lett. f) del RD n.523 del 25/07/1904;
 - c. qualora risultassero differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali, così come riportati sulle mappe catastali, ed il percorso planimetrico definito sulla Carta Tecnica di riferimento, le fasce di rispetto si applicano dalle sponde del corpo idraulico attivo, rimanendo di proprietà demaniale l'area abbandonata ai sensi e per gli effetti della L 37/1994 e dell'articolo 32, comma 3, Titolo II, delle NTA del PAI;
 - d. è vietato effettuare coperture di corsi d'acqua di qualsiasi tipo e portata, anche con tubi o scatolari di ampia sezione, fatta eccezione per le opere di attraversamento di strade pubbliche o private, ivi compresi gli accessi carrai, che devono essere progettate previa verifica della sezione minima di deflusso, ottenuta con adeguato studio geoidrologico e idraulico; in ogni caso la larghezza della sezione di deflusso non deve ridurre la larghezza dell'alveo "a rive piene" misurata a monte dell'opera, indipendentemente dalle risultanze della verifica della portata; è comunque possibile la regimazione a cielo aperto mediante strutture grigliate;
 - e. sulle aree soprastanti i tratti intubati è vietata la nuova costruzione ed è inoltre precluso il recupero funzionale degli edifici esistenti, se da ciò ne deriva un aumento del carico antropico;
 - f. devono essere costantemente garantite la pulizia e la manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua naturali e artificiali, pubblici e privati, limitrofi agli insediamenti, verificando le sezioni di deflusso per i tratti di alveo intubati e adeguando quelle insufficienti;
 - g. è vietato eseguire opere lungo i corsi d'acqua che possano comportare occlusioni d'alveo, anche parziali, incluse le zone di testata; recinzioni e muri di contenimento longitudinali a corsi d'acqua devono essere realizzati in modo da non provocare restringimenti della sezione di deflusso e da consentire l'accesso all'alveo per le operazioni di manutenzione, controllo e pulizia;
 - h. deve essere garantita la piena percorribilità, ove possibile anche veicolare, delle sponde di corsi d'acqua interessati da opere idrauliche di protezione, ai fini ispettivi e di manutenzione;
 - i. deve essere garantita la costante sorveglianza e manutenzione delle opere di difesa e di riassetto esistenti e la pulizia sistematica dei detriti dei corsi d'acqua, che interessano aree antropiche: in particolare deve essere effettuato, quando necessario, lo svuotamento delle briglie e il disalveo dei tratti in sovralluvionamento o rimossi eventuali tronchi o carico flottante accumulato in alveo, al fine di garantire la conservazione di un corretto profilo di equilibrio ed evitare pericolose divagazioni per sovralluvionamento.
3. Devono osservarsi le seguenti prescrizioni specificamente riferite al settore collinare:
- a. Qualora siano necessari sbancamenti di scarpate e/o riporti di materiale, gli stessi devono essere sostenuti e drenati, al fine di garantire (a breve e lungo termine) la stabilità dei pendii, verificata attraverso specifica relazione geologica;
 - b. Nelle zone acclivi o poste alla base dei versanti deve essere posta particolare attenzione alla regimazione delle acque superficiali, che andranno captate e recapitate negli impluvi naturali o smaltite, previo studio di compatibilità, nel sottosuolo; deve inoltre essere costantemente garantita la manutenzione di eventuali muretti a sostegno di

terrazzamenti nelle aree limitrofe agli insediamenti esistenti e previsti, verificando il loro stato di conservazione.

4. L'eliminazione e/o la riduzione della pericolosità attraverso l'esecuzione di interventi di riassetto territoriale, che consentano la realizzazione di nuove opere e nuove costruzioni nelle aree ricadenti in classe IIIb l.s., potrà avvenire solo a seguito di collaudo e di relativa emissione di apposita certificazione attestante che gli interventi eseguiti abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio, ai fini della fruibilità urbanistica, delle aree interessate da eventuali previsioni di piano, in accordo e nel pieno rispetto dei contenuti di cui ai paragrafi 7.6 e 7.10 della N.T.E./99 della Circolare P.G.R. n. 7/LAP/96.
5. Il certificato di destinazione urbanistica deve riportare anche i dati relativi alla classificazione del territorio in funzione del dissesto, della pericolosità e dell'idoneità all'utilizzo edilizio e urbanistico. In sede abilitativa degli interventi edilizi i soggetti attuatori degli stessi devono essere informati sulle limitazioni a cui sono soggette le aree in dissesto e sugli interventi prescritti per la loro messa in sicurezza e, nel caso di interventi eseguiti in aree che presentino fattori di rischio, il soggetto attuatore è tenuto (ai sensi dell'articolo 18, comma 7 delle NDA del PAI) a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivati dal dissesto segnalato.
6. Qualora siano presenti, all'interno di lotti edificabili preesistenti, delle porzioni di territorio inserite in classe IIIa (ad esempio, fasce di rispetto del reticolo idrografico, ecc.), sebbene utilizzabili nel computo della cubatura o delle superfici complessivamente realizzabili, queste non potranno essere impiegate a fini edificatori.
7. Per quanto non espressamente indicato nel presente capo, si fa riferimento alla Circolare PGR n.7/LAP del 6/5/1996 e successiva Nota Tecnica Esplicativa del 1999, con le ulteriori prescrizioni della DGR n.64-7417 del 7/4/2014.

Si richiama inoltre in quanto applicabile la seguente normativa di settore:

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dell'Interno del 17/01/2018 "Norme tecniche per le costruzioni" ed in particolare quanto previsto al Capitolo 6 "Progettazione geotecnica";
- Norme di Attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001 ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24/5/2001.

7 bis. 09 CRONOPROGRAMMA E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO

1. La procedura relativa alla realizzazione delle opere per la mitigazione del rischio (progettazione, realizzazione e collaudo) può essere gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici o privati, in attuazione delle indicazioni di massima contenute nella relazione geologica redatta dal tecnico abilitato, che delinea gli elementi essenziali del cronoprogramma di cui al punto 7.10 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare 7/LAP del dicembre 1999 e costituisce parte integrante delle presenti norme.
2. Nella fase attuativa del PRG, attraverso il dettaglio del cronoprogramma, andranno definite le previsioni delle opere e delle attività manutentive necessarie per la mitigazione del rischio, individuando le tipologie costruttive, i tempi di realizzazione, i livelli di protezione raggiunti e le valenze urbanistiche degli interventi stessi.
3. I progetti delle future opere di difesa, di cui al precedente comma 2, devono obbligatoriamente contenere esplicita conferma a firma del progettista, del direttore dei

lavori e del collaudatore in ordine alla concreta ed efficace riduzione del rischio nei confronti dei beni oggetto di difesa e devono comprendere precise istruzioni per la manutenzione e il controllo da effettuarsi negli anni successivi alla loro realizzazione, definendo compiutamente le operazioni necessarie e i soggetti responsabili.

4. In ogni caso, completate le opere e fatte salve le procedure di approvazione da parte delle autorità competenti, spetterà responsabilmente all'Amministrazione Comunale verificare che le stesse abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate senza necessità di modifica o ripubblicazione del PRGC.
5. L'attuazione e il collaudo delle opere di mitigazione, nei termini disciplinati dal precedente comma, costituisce presupposto per consentire l'operatività edilizia nei relativi ambiti territoriali di sottoclasse IIIb, secondo le prescrizioni dettate dalla tabella dell'articolo 7bis.02 delle presenti NDA.
6. Il Piano Comunale di Protezione Civile deve prevedere un monitoraggio preventivo in occasione di eventi piovosi a carattere eccezionale, nonché procedure di allertamento ed evacuazione della popolazione in caso di emergenza.

7 bis. 10 OPERE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO REALIZZABILI IN AREE DI CLASSE III

1. Con riferimento alle indicazioni della D.G.R. 9/12/2015, n. 18-2555, possono essere realizzate le seguenti infrastrutture lineari e a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili:
 - infrastrutture lineari aeree e interrato (condotte per fluidi e cavi per energia e telecomunicazioni) con le relative opere accessorie;
 - infrastrutture puntuali e areali funzionalmente connesse alle reti (centrali di produzione e trasformazione energetica, captazioni idriche, impianti di depurazione, tralicci) con le relative opere accessorie;
 - infrastrutture per la mobilità con le relative opere accessorie.

Tali opere sono realizzabili a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale-torrentizio, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, che non costituiscano fattore predisponente all'innescio di fenomeni di instabilità e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio geologico-idraulico volto a verificare la compatibilità delle opere in progetto con il contesto di pericolosità geomorfologica rilevato ed a definire le opere accessorie eventualmente necessarie a garantire l'assenza di modificazioni dirette o indotte al quadro del dissesto esistente.

2. Per le opere pubbliche o di interesse pubblico puntuali e/o areali diverse da quelle di cui al comma 1 vale quanto prescritto all'art. 9 delle N.d.A. del PAI.
3. Per gli edifici pubblici o di interesse pubblico eventualmente esistenti in classe IIIa all'interno di aree inondabili, il cambio di destinazione d'uso è ammesso subordinatamente a specifica verifica idraulica dalla quale risulti che non vi sono criticità tali da impedire il mantenimento degli stessi, evidenziando altresì la quota di sicurezza, gli interventi e le cautele da adottare; deve essere inoltre previsto un piano di emergenza. Le attività comportanti la presenza continuativa di persone devono in ogni caso essere collocate al di sopra della quota di sicurezza.

8. PRESCRIZIONI SPECIALI

8.00 PRESCRIZIONI SPECIALI

L'indicazione sul Tabulato di un codice di prescrizione speciale in corrispondenza ad un'Area normativa implica l'efficacia della prescrizione sull'intera Area, ad integrazione ed anche a modifica di prescrizioni recate da altri codici.

8.01 STAZIONE DI SERVIZIO

Potenziamento delle attuali strutture al fine di realizzare una completa stazione di servizio ed assistenza ai veicoli.

8.02 ALLEVAMENTO INDUSTRIALE

Allevamento zootecnico subordinato alla contestuale realizzazione del sistema di smaltimento dei liquami e di neutralizzazione di ogni altra forma di inquinamento ambientale, secondo le disposizioni delle vigenti leggi.

8.03 CLUB SPORTIVO

Ampliamento delle attrezzature subordinato alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione comunale, tale da garantire la fruibilità degli impianti alla popolazione residente nel Comune, idoneo accesso ed adeguati spazi per la sosta veicolare.

8.04 CARENZA DI PIANO ESECUTIVO

In carenza di Piano esecutivo, sono ammessi interventi sugli edifici esistenti non eccedenti l'ampliamento, ciò al fine di non impedire qualsiasi lavoro in un'area che viene definita "di riordino e di completamento, da attrezzare", nella quale sono compresi insediamenti produttivi esistenti.

8.05 SERBATOIO PER IRRIGAZIONE

Scavo e sistemazione del terreno in modo da dar luogo ad un serbatoio per l'irrigazione, di superficie non superiore a 4500 mq, subordinatamente a relazione idrogeologica ed autorizzazione regionale.

8.06 PARCHEGGIO CON VIALE E CICLOPISTA

Sistemazione della fascia a parcheggio larga ml 6,00 con viale alberato, pista ciclabile e parcheggi.

8.07 ATTIVITÀ COMMERCIALI E/O ARTIGIANALI

Insedimento di attività commerciali al dettaglio oppure artigianali di servizio, con area di parcheggio antistante la via.

8.08 ARRETRAMENTO DI CORTINA

Possibilità di ricostruzione dell'edificio di cortina con aumento di volume pari di 20% della parte demolita, in arretramento rispetto al filo attuale, secondo l'indicazione planimetrica ed i successivi studi particolari.

8.09 EDIFICIO ALL'INTERNO DEI CORTILI

Possibilità di demolizione degli edifici interni ai cortili ricostruzione con disegno unitario.

8.10 ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ogni intervento attuativo su lotti ineditati comporta l'individuazione di un'area di estensione non inferiore al 10% del lotto, da destinare ad attrezzature di servizio, di cui almeno la metà a parcheggio, ed il suo assoggettamento ad uso pubblico, ad integrazione dell'area per servizi già puntualmente individuata in planimetria.

8.11 DISTANZA DA SEDI VIARIE DI SEZ. COMPRESA FRA ML 7 E 15

La distanza dei fabbricati dai cigli di strade aventi sezione compresa tra 7,00 e 15,00 ml è elevata a ml 7,50, anche se diversamente disposto dalle prescrizioni di consistenza edilizia.

~~8.12 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI~~

~~Le fasi autorizzativa ed esecutiva dell'intervento previsto nel P.P. saranno regolate da quanto previsto dall'art.3 del Protocollo di Intesa sottoscritto il 19 aprile 2002, tra la Regione Piemonte, gli Enti pubblici ed i soggetti privati a vario titolo interessati, a cui si rimanda, e che costituisce parte integrante dell'art.8.12 delle Norme della Variante n. 3 al PRG.~~

~~L'attuazione del P.P. è subordinata alla stipula di una "Convenzione urbanistica" attuativa dello stesso.~~

~~I progetti relativi alle seguenti opere: centri commerciali, parco a tema, albergo, strada di bordo, parcheggi, saranno soggetti e all'espletamento delle necessarie procedure di verifica di Valutazione di impatto ambientale~~

~~I tre edifici commerciali in progetto dovranno essere separati tra di loro mediante viabilità pubblica ed avere una superficie di vendita inferiore a quella stabilita, per la tipologia centri commerciali, dall'art.17 della D.C.R. 563-13414 del 29/10/99: per tali edifici dovranno essere progettati specifici percorsi ed aree di carichi scarico merci che non attraversino il parcheggio clienti.~~

~~8.13 AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI E DELLE ATTREZZATURE DA REALIZZARSI NELLE AREE NCD~~

~~L'agibilità degli edifici e delle attrezzature da realizzare nelle aree NCD è subordinata alla realizzazione, collaudo e messa in reale disponibilità della P.A. delle complementari misure di mitigazione degli impatti e compensazioni (sistemazione morfologica e idraulica, urbanizzazioni, interventi sulla rete autostradale a breve termine, interventi sulla rete locale a breve termine) previsti dall'analisi di compatibilità ambientale allegata al Piano particolareggiato, nonché all'avvenuto raggiungimento di accordi e/o intese tra gli enti territoriali preposti per la~~

~~realizzazione delle ulteriori opere di infrastrutturazione ed urbanizzazione (interventi sulla viabilità a medio e lungo termine).~~

~~8.14 VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI DI QUALITÀ E NELL'AREA COMMERCIALE~~

~~All'atto della stipula delle Convenzioni di cui agli art. 8.12 e 8.13 delle presenti norme e/o al rilascio delle autorizzazioni amministrative per le attività soggette, dovrà essere individuata la natura e la dimensione delle attività destinate alla valorizzazione delle produzioni locali.~~

~~8.15 MANTENIMENTO DEL RETICOLO IRRIGUO~~

~~Le opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione e la sistemazione delle aree esterne dovranno verificare e preservare funzionalmente il reticolo idraulico presente sui terreni interessati dal progetto funzionale alle attività agricole esistenti, in modo da garantire a tutti gli utenti la possibilità di irrigare senza interruzioni di servizi indispensabili alla coltivazione dei prodotti, tenendo costantemente informati gli eventuali consorzi irrigui ed i titolari delle concessioni presenti in zona sulle opere da effettuarsi.~~

~~8.16 ACCESSIBILITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE~~

~~In sede di progettazione definitiva delle opere di urbanizzazione dovrà essere individuata la soluzione più idonea a garantire l'accessibilità ed il rispetto delle condizioni di esercizio delle infrastrutture delle aziende agricole maggiormente interessate dall'attuazione delle destinazioni urbanistiche previste dal Piano Particolareggiato.~~

9. PRESCRIZIONI COMPLEMENTARI

9.00 PRESCRIZIONI

Le prescrizioni complementari comprese nel capo 9. devono essere sempre osservate in qualsiasi intervento sul territorio, indipendentemente e complementariamente ad ogni altra prescrizione recata dal Tabulato per ciascuna Area normativa.

9.01 PARTICOLARITÀ STEREOMETRICHE

Per la verifica dell'indice volumetrico si assume come VOLUME DI COSTRUZIONE quello in tal senso definito dall'apposita voce del lessico, facendo riferimento alla corrispondente superficie fondiaria, oppure, in caso di Piani esecutivi, alla superficie territoriale. In modo analogo vengono verificati gli indici di copertura e di utilizzazione.

Indipendentemente dal rispetto dei parametri di DISTANZA MINIMA recati dalle apposite prescrizioni, ogni edificio deve rispettare, nei riguardi dei confini di proprietà, una distanza almeno pari all'altezza del proprio fronte volto ai confini, oltre che alla semisomma della propria altezza e di quella degli edifici più vicini, nei riguardi degli edifici stessi. Il rispetto delle distanze prescritte dai confini, dagli edifici e dalle strade non è necessario all'interno di Piani esecutivi, ma dovrà comunque essere mantenuto entro i limiti imposti dalla legislazione vigente in materia (D.L. 1444/68).

Così pure si può costruire in aderenza ai confini (oltre che nei particolari casi di assetto tipologico previsti dalle norme) qualora preesistano costruzioni, o muri di sostegno, erette sugli stessi confini e nei limiti della loro sagoma a confine, ovvero con appositi atti d'obbligo trascritti a favore del Comune venga assunto dal proprietario coerente l'impegno a rispettare le varie distanze prescritte fra gli edifici, in sede di futura edificazione. Analogamente, in caso di costruzione o di ricostruzione sono da rispettare gli allineamenti e le cortine edilizie evidenziate in planimetria, in deroga alle distanze minime dalle strade, e così pure nel caso di ricostruzioni di edifici prospicienti le vie del centro storico, anche senza specifica indicazione grafica, si mantengono gli allineamenti esistenti.

Agli effetti della valutazione dell'ALTEZZA del fronte di un edificio, all'altezza propria dell'edificio stesso si somma quella di eventuali muri di sostegno, quando questi distino dall'edificio meno di ml 3,00.

I MURI DI SOSTEGNO dei terreni non possono superare l'altezza di 2,50 ml e, in caso di maggiori dislivelli da superare, devono essere suddivisi in gradoni distanziati di almeno 4,00 ml.

Gli SCAVI E MOVIMENTI TERRA, necessari per l'attuazione degli interventi, dovranno essere collegati al naturale profilo del terreno mediante raccordi di minima pendenza e coperti di terreno vegetale; il piano di campagna sistemato non potrà superare il 5% del profilo del piano di campagna esistente.

Agli effetti dell'applicabilità delle prescrizioni al recupero degli spazi esistenti, si considerano VOLUMI COSTRUITI anche gli spazi chiusi su tre lati quando l'apertura sul quarto lato, benché estesa praticamente alla sua totalità, si possa considerare funzionalmente riferibile all'impostazione tipologica originaria dell'edificio e non si tratti di spazio escluso dal computo del volume ai sensi della normativa vigente al momento della costruzione dell'edificio.

9.02 ELEMENTI INTEGRATI DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Ogni intervento edilizio, tale da dar luogo alla realizzazione di edifici nuovi o al radicale recupero di una intera cellula, e salvo particolari eccezionali situazioni valutabili nei singoli casi, deve comprendere le seguenti dotazioni:

1. STRADA D'ACCESSO con sezione, misurata a partire dall'inserimento nelle strade comunali o in quelle previste dal Piano, non inferiore a ml 4,00, raggi di curvatura minimi in asse non inferiori a 7,00 ml, piazzuola d'innesto sulla strada esterna estesa in modo da consentire facilità di manovra e visibilità, corretta evacuazione delle acque, opportuna segnaletica;
2. spazi adibiti a PARCHEGGIO PRIVATO, anche interni all'edificio o interrati o sopraelevati, nella misura di almeno 1 mq ogni 10 mc di edificio, di cui la metà liberamente accessibili dallo spazio pubblico tecnicamente organizzati in modo da contenere almeno un posto vettura per ogni abitazione:
 - 50 mq di superficie di vendita in complessi superiori a 400 mq
 - 50 mq di superficie per uffici
 - 150 mq di superficie per attività produttive
 - 10 posti per attrezzature di spettacolo
3. vani accessori ricavati nell'ambito della consistenza edificatoria, accessibili agli autoveicoli, nella misura di almeno un POSTO VETTURA per ogni abitazione, ammissibilità della realizzazione di un vano destinato ad autorimessa, entro il limite di 40 mc, al di fuori della consistenza edilizia e nel rispetto di tutti gli accorgimenti progettuali, accorpamenti od altre soluzioni che in tal caso potranno essere discrezionalmente imposte in ordine ad esigenze tecniche od ambientali, per le ABITAZIONI PREESISTENTI AL 1967 che ne siano sprovviste, localizzate all'esterno del centro storico, sempreché sia dimostrata l'impossibilità di destinare a tale uso un vano già esistente;
4. SPAZI VERDI ALBERATI dotati di almeno un albero d'alto fusto ogni 50 mq e sistemati in appezzamenti di almeno 100 mq, e complessivamente corrispondenti almeno a 1 mq ogni 10 mc di abitazione, con esclusione dei casi di consistenza edilizia confermata e di tipologia a cortina;
5. ACCESSO PEDONALE separato dall'accesso veicolare, oppure maggiorazione della sede stradale tale da consentire la dotazione di marciapiedi;
6. ACCESSO VEICOLARE arretrato di almeno ml 4,00 dal ciglio stradale (l'area risultante è computabile come parcheggio privato);
7. allacciamento alla rete della FOGNATURA urbana mediante tubazione adeguata in funzione della superficie resa impermeabile dall'intervento, con esclusione di smaltimento statico se non in casi eccezionali e solo in aree agricole;
8. allacciamento all'ACQUEDOTTO, con impianto di autoclave su serbatoio d'accumulo per edifici collocati nelle aree collinari o composti da più di tre piani;
9. allacciamento alla rete di erogazione dell'ENERGIA ELETTRICA secondo le modalità fissate dall'ente erogatore; è consentita la realizzazione di attrezzature per uso privato e comunque strettamente funzionali all'edificio principale, nell'area di pertinenza, quali campi di gioco delle bocce, del tennis, piscine, ecc.

9.03 SITUAZIONI ESISTENTI IN CONTRASTO

Si considerano EDIFICI ESISTENTI quelli che risultano in atto alla data di adozione del progetto preliminare del presente Piano, salva diversa specificazione recata da alcune norme particolari.

I volumi sottotetto di edifici esistenti, concessi prima dell'adozione del vigente P.R.G.C., possono essere utilizzati, nel rispetto delle destinazioni d'uso e del tipo di intervento prescritti e compatibilmente con le norme igienico-edilizie, anche se eccedenti il volume ammesso dai parametri di consistenza edilizia applicati alla corrispondente superficie fondiaria.

Sugli edifici esistenti è consentito l'innalzamento della linea di gronda e di colmo in misura non superiore a ml 1,00, applicabile solo in presenza di sottotetto così come definito dall'art. 2.03, limitatamente alla formazione del 3° piano fuori terra. Tale intervento è consentito solo se abbinato a quello di Ristrutturazione Edilizia e se l'altezza media interna non risulti inferiore a ml 2,40 per gli spazi ad uso abitazione e 2,20 per gli spazi accessori e di servizio, in caso di soffitti non orizzontali, fermo restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a ml 1,60 per gli spazi ad uso abitazione ed a ml 1,40 per gli spazi accessori e di servizio, il tutto nel rispetto di limiti e parametri disposti dalla L.R. 6 agosto 1998 n.21.

Sulle aree destinate a servizi pubblici o di interesse pubblico, sugli edifici esistenti con USO IN ATTO DIVERSO DA QUELLO PRESCRITTO, sono ammessi interventi fino alla manutenzione straordinaria, purché non rendano più onerosa o pregiudichino la possibilità d'attuazione dei servizi previsti, né confermino situazioni negative dal punto di vista igienico o ambientale.

Sui TERRENI INEDIFICATI, anche se edificabili, è sempre ammessa la coltivazione, ed è consentito l'esercizio precario, previa autorizzazione, di funzioni non edificatorie né moleste né inquinanti. Le opere necessarie all'ADEGUAMENTO DI EDIFICI ED IMPIANTI a specifici obblighi di legge, particolarmente in materia di sicurezza, prevenzione incendi, accessibilità ai portatori di handicap, e simili, vengono sempre ammesse, purché realizzate con soluzioni e tecniche congruenti con i caratteri degli edifici e dell'ambiente, anche indipendentemente dal rispetto delle norme stereometriche.

Nel caso di EVENTI CALAMITOSI, può essere consentita con apposita delibera del Consiglio Comunale la sostituzione di edifici parzialmente o totalmente distrutti mediante intervento del tipo della ricostruzione con mantenimento della stessa forma e volume preesistente.

9.04 PIANI ESECUTIVI

Nelle aree CONDIZIONATE A PIANI ESECUTIVI, in carenza di essi, sono ammessi interventi fino al tipo della ristrutturazione edilizia, sempre nel rispetto delle varie prescrizioni, che non aggravino situazioni negative dal punto di vista igienico o ambientale, né pregiudichino le possibilità di riorganizzazione proprie del Piano esecutivo, e prevendano in ogni caso la conservazione di tutti gli elementi d'interesse storico artistico.

In sede di FORMAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI in attuazione della presente normativa, l'articolazione degli spazi pubblici e delle opere di urbanizzazione in genere potrà essere meglio specificata ed eventualmente modificata, in caso di comprovate difficoltà ed opportunità operative e per un più valido assetto urbanistico complessivo o di dettaglio, purché ciò non riduca le dotazioni previste dal Piano regolatore generale e non produca effetti sulle aree esterne a quelle interessate dal Piano esecutivo; nella stessa sede, sempre senza obbligo di ricorrere a varianti del P.R.G., e comunque entro i limiti imposti dalla vigente legislazione in materia, potranno essere parzialmente modificate o integrate le prescrizioni relative ai tipi di intervento, all'assetto tipologico ed ai caratteri formali, mentre gli indici di volume, di copertura e di utilizzazione saranno riferiti alla superficie territoriale, anziché fondiaria.

Nel caso di DECADENZA DEI VINCOLI istituiti dal Piano regolatore generale a favore di destinazioni pubbliche, alle aree relative s'intenderà attribuita la destinazione d'uso corrispondente a quella dell'Area normativa adiacente nei cui riguardi si verifichi la più estesa comunanza di confini, e la consistenza edilizia ridotta all'indice volumetrico 0,03 mc/mq.

Nel caso di MANCATA EFFICACIA del Strumenti posti in essere in ossequio alla prescrizione di Piano per l'edilizia economica e popolare e di Piano per gli insediamenti produttivi, le prescrizioni stesse s'intendono sostituite con quelle di Piano esecutivo convenzionato.

9.05 PROCEDURE SPECIALI

S'intendono qui richiamate le specifiche procedure previste da leggi o regolamenti di settore in ordine all'ammissibilità di determinate operazioni, e in particolare quelle relative a:

- insediamenti commerciali,
- insediamenti produttivi,
- locali di pubblico spettacolo,
- scuole, impianti sportivi ed altri servizi sociali,
- normativa tecnico-igienica per l'edilizia,
- autorizzazione e regolamentazione delle attività estrattive,
- controllo dell'edificazione nelle aree soggette a vincolo idrogeologico,
- tutela dei valori storico-artistici e dell'ambiente visivo nelle aree appositamente vincolate,
- condizioni di sicurezza,
- condizioni di risparmio energetico,
- difesa dell'inquinamento,
- indagini sui terreni, sulla stabilità dei pendii, sulla progettazione, esecuzione e collaudo delle opere strutturali in calcestruzzo armato;

tutto ciò ad integrazione di quanto già stabilito nel merito in sede di prescrizioni nelle presenti norme.

~~Il grado di approfondimento di tale relazione dovrà essere valutato caso per caso in base ai dati forniti dalla relazione geologica generale e da eventuali casistiche presenti in loco.~~

9.06 INDAGINE GEOLOGICA E GEOTECNICA

~~Tutti i progetti di costruzioni abitative, industriali ed artigianali dovranno essere corredati da una relazione geologica ed eventualmente geotecnica al fine di evidenziare quelle caratteristiche geologiche e geotecniche che posso determinare specifici problemi sia in sede esecutiva che a costruzione ultimata.~~

9.06.02

~~Sarà compito del geologo incaricato, unitamente al tecnico progettista, valutare le modalità ed il dettaglio delle analisi geologiche e geotecniche da attuarsi in rapporto all'importanza dell'opera, alla morfologia del sito ed ai dati geologici, già obiettivamente conosciuti e non ipotetici.~~

9.06.03

~~Le analisi geologiche dovranno essere sviluppate in modo tale da fornire al tecnico progettista tutti quegli elementi che permettano di affrontare con obiettività sia il dimensionamento e la tipologia delle fondazioni, che il contenimento dei versanti, in considerazione delle reali situazioni litologiche.~~

9.06.04

~~In sede esecutiva si verificherà la effettiva rispondenza tra analisi geologica preliminare e situazione reale puntualizzando e dettagliando eventualmente le analisi geologiche ove queste vengano ritenute indispensabili dal geologo incaricato unitamente al tecnico progettista.~~

~~9.06.05~~

~~Sui terreni alluvionali interessati da future costruzioni abitative, industriali ed artigianali, dovranno essere eseguite prove geotecniche atte a definire il carico di rottura ammissibile sino ad una profondità che verrà stabilita in sede progettuale dal geologo responsabile unitamente al tecnico progettista; non si ritengono valide le prove penetrometriche eseguite con l'impiego manuale di penetrometri tascabili (pocket penetrometer).~~

~~9.06.06~~

~~Tutti gli edifici abitativi, industriali ed artigianali di nuova costruzione sia pubblici che privati dovranno essere fondati per la totalità del loro perimetro su terreni possibilmente uniformi litologicamente o che presentino analogie nei valori dei parametri geotecnici che intervengono nei calcoli di portanza delle fondazioni.~~

~~9.06.07~~

~~Il tecnico progettista dovrà, in collaborazione con il geologo incaricato, in sede di progetto esecutivo, specificare e documentare dettagliatamente la tipologia delle varie analisi geologiche e geotecniche eseguite che hanno indotto la scelta di determinati criteri progettuali allegando anche una chiara documentazione fotografica a colori delle diverse tipologie litologiche incontrate alle varie profondità (foto delle pareti di scavo o dei campioni di terreno indisturbati o disturbati).~~

~~9.06.08~~

~~Sarà compito dell'Ufficio Tecnico Comunale raccogliere tale importante materiale fotografico ad ubicarlo in modo tale da avere nel tempo una obiettiva documentazione delle caratteristiche litologiche e stratigrafiche dell'intero territorio.~~

~~9.06.09~~

~~Per l'apertura di cave, la terebrazione di pozzi, l'esecuzione di discariche controllate, dovranno essere eseguite specifiche analisi geologiche in osservanza delle leggi dello Stato e della Regione in vigore.~~

9.07 ZONA DI RECUPERO

In centro storico, così come determinato nella tavola 5.00 è integralmente individuato come Zona di recupero ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi. Gli strumenti urbanistici esecutivi estesi ad ambiti inclusi nella zona di recupero sono approvati subordinatamente al parere vincolato della Commissione Regionale per la tutela dei beni culturali ambientali.

9.08 COMPENSAZIONI AMBIENTALI

All'attuazione dell'area PEC denominata 09.RO.04.1 (Area residenziale di nuovo impianto), dovrà essere realizzato un intervento compensativo o di mitigazione diretto a riparare e/o sostituire risorse ambientali danneggiate, ai sensi dell'art. 13 delle Norme di attuazione del PTC2 della Città metropolitana di Torino, consistente in un'opera di valenza ambientale per una superficie di circa mq. 30. La tipologia, l'ubicazione, le modalità e le tempistiche di realizzazione dell'intervento compensativo verranno individuate e stabilite dall'amministrazione comunale con la sottoscrizione della convenzione urbanistica.

L.00 LESSICO

(per quanto non specificato, si consiglia di fare riferimento alle definizioni contenute nel "Dizionario di urbanistica" dell'ing. G. Colombo)

L.01 ACCESSORIO

Elemento edilizio minore ospitante le funzioni complementari alla destinazione d'uso principale di un edificio o complesso edilizio.

L.02 ALTEZZA DELL'EDIFICIO

Dislivello misurato sul segmento verticale tracciabile sui prospetti a valle tra l'intersezione del prospetto medesimo e la superficie del terreno naturale oppure sistemato e l'estradosso del solaio sovrastante il piano abitabile più elevato.

Sono esclusi dal computo dell'altezza i volumi tecnici, il dislivello corrispondente alle rampe di accesso al piano interrato aventi larghezza non superiore a 4,20 ml, ed il dislivello corrispondente all'ultimo piano, qualora sia arretrato dal filo di facciata per una lunghezza non inferiore alla sua altezza.

È invece da sommare all'altezza propria dell'edificio quella di eventuali muri di sostegno, quando questi distino dall'edificio meno di ml 3,00 (vedi cod. 9.01).

L.03 AMBITO

Porzione di territorio costituita da una o più Aree normative, o da parti di esse, alla quale possono essere riferite particolari prescrizioni.

L.04 AREA NORMATIVA

Porzione di territorio alla quale vengono attribuite omogeneamente determinate prescrizioni.

L.05 AZIENDA AGRICOLA

Terreni agricoli in proprietà, in affitto ad altro titolo di possesso sottoposti ad una gestione tecnico-economica unitaria.

L.06 BASSO FABBRICATO

(vedi cod. 4.09)

L.07 CELLULA EDILIZIA

Insieme organico e funzionale di unità immobiliari o di diversi elementi edilizi e di aree libere ad esse afferenti, dotato di accesso da via o spazi pubblici.

L.08 CONSISTENZA EDILIZIA MASSIMA O AMMISSIBILE

Ingombro massimo degli edifici realizzabili su una determinata unità di suolo, ottenuto applicando i parametri recati dal Piano regolatore e detraendo la consistenza già eventualmente edificata, riferita all'assetto proprietario esistente al momento dell'adozione del progetto preliminare del Piano, senza tenere conto di successivi frazionamenti volti a scorporare edifici

con area di pertinenza inferiore a quella che viene fatta loro competere dall'indice di volume proprio dell'Area normativa.

L.09 DATA DI ADOZIONE

La data di adozione del progetto preliminare del Piano regolatore generale comunale è il 21 Marzo 1986.

L.10 DESTINAZIONE D'USO

Complesso di usi, funzioni o attività che si svolgono su una determinata area, all'interno di edifici o, mediante manufatti: il Piano regolatore prescrive per ogni Area normativa la destinazione d'uso principale, che qualifica l'Area, e quella secondaria, che integra la prima.

L.11 DISTANZA

Segmento minimo, proiettato orizzontalmente e misurato in ml, congiungente due qualsiasi punti dei due elementi fra i quali deve essere misurata la distanza:

- nel caso di edificio, sono escluse tutte le sporgenze non superiori a ml 2,00 che non sono compatibili ai fini del volume e/o della superficie utile lorda;
- nel caso di strada, si fa riferimento al ciglio stradale.

L.12 EDIFICIO ESISTENTE

Edifici che risultano in atto alla data di adozione del progetto preliminare del Piano Regolatore generale comunale (vedi cod. 9.03).

L.13 IMMOBILE

Codice civile, art. 812 – Distinzione dei beni

“Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche su unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo ...”

L.14 INCREMENTI DI VOLUME, DI COPERTURA, DI UTILIZZAZIONE

Rapporto percentuale fra la consistenza aggiuntiva realizzabile e la consistenza originaria di un edificio, con riferimento rispettivamente agli aspetti geometrici del volume, della superficie coperta o della superficie utile lorda.

L.15 INDICE DI VOLUME

Rapporto, espresso in mc su mq, fra il volume di costruzione e la superficie fondiaria considerata.

L.16 INDICE DI COPERTURA

Rapporto, espresso in mq su mq, fra la superficie coperta e la superficie fondiaria considerata.

L.17 INDICE DI UTILIZZAZIONE

Rapporto, espresso in mq su mq, fra la superficie utile lorda e la superficie fondiaria considerata.

L.18 INEDIFICABILITÀ

Prescrizione che proibisce in un'Area la realizzazione di edifici e impone limiti particolari per la realizzazione di manufatti e/o per gli interventi sugli edifici preesistenti.

L.19 INFRASTRUTTURE

Opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta secondo le definizioni della legge regionale 56/77.

L.20 MANUFATTO

Opera edilizia di utilità tecnica, culturale o ecologica, non utilizzabile autonomamente per compiuti fini insediativi.

L.21 PARAMETRO

Limitazione geometrica imposta ad un'Area per disciplinarne l'utilizzazione.

L.22 PERTINENZA

Codice civile, art. 817 – Pertinenze

“Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa ...”

In particolare sono pertinenze edificate i manufatti ed i fabbricati accessori, e sono pertinenze inedificate i suoli relativi a particelle catastali edificate.

L.23 PIANO

È un corpo edilizio in tutto in parte caratterizzato da pavimento piano praticabile, copertura e chiusura perimetrale.

L.24 PIANO ABITABILE O AGIBILE

È un piano che presenta le caratteristiche dimensionali ed igieniche previste dalle vigenti disposizioni di legge per essere destinato ad abitazione o sede di atti, ancorché non permanenti, anche se nel progetto viene indicato per usi diversi, indipendentemente della sua eventuale particolare collocazione parzialmente interrata o nel sottotetto.

L.25 PRESCRIZIONE

Qualsiasi limitazione alla libera utilizzazione di un bene immobile (area o fabbricato) disposta da una norma di strumento urbanistico,

L.26 SEZIONE STRADALE

Somma della larghezza delle corsie, dalle banchine e dell'eventuale franco centrale, in base alla quale si determina la posizione del ciglio stradale, in relazione alle varie tipologie elencate al punto 4. delle Prescrizioni, desunte dal Piano regionale dei trasporti (deliberazione n. 159-20356 del 30.03.1979) di cui si acclude fotocopia al termine del lessico.

L.27 SOTTOTETTO NON ABITABILE

Caratteristiche del sottotetto non abitabile, e quindi non computabile nel volume o nella superficie utile lorda:

- mancanza di accesso mediante scala fissa od ascensore;
- mancanza di aperture configurabili come finestre verticali o inclinate;
- spiccato della falda dal filo interno del muro perimetrale a non oltre 0,50 ad dall'estradosso del solaio.

L.28 SUPERFICIE COPERTA

Estensione, espressa in mq, della proiezione orizzontale del solido corrispondente al volume di costruzione, incrementata dalla proiezione orizzontale di strutture di qualsiasi genere sorrette da propri ritti, ed esclusi sbalzi, sporgenze ed aggetti. La superficie coperta massima o ammissibile si ottiene moltiplicando la superficie fondiaria per l'indice di copertura.

L.29 SUPERFICIE FONDIARIA

Estensione, espressa in mq, di suolo interamente incluso in una stessa Area normativa destinata all'edificazione, compresa la superficie eventualmente occupata da edifici preesistenti, da strade private e da altri spazi di uso privato.

L.30 SUPERFICIE TERRITORIALE

Estensione, espressa in mq, di suolo inclusa in una o più Aree normative, di norma considerata nella formazione di Piani esecutivi, comprendente:

- la superficie fondiaria destinata agli interventi edilizi,
- la superficie fondiaria destinata ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
- le superfici stradali esistenti o in progetto, pubbliche o private,
- le superfici relative ad attrezzature e manufatti pubblici o di pubblico interesse.

L.31 SUPERFICIE UTILE LORDA

Estensione, espressa in mq, delle superfici di tutti i piani fuori terra (compresi vani scala, ascensore e simili, relativamente ciascun piano), misurata sul filo esterno delle murature perimetrali (restando tuttavia comprese e computate le porzioni dei locali interrati, seminterrati e di sottotetto aventi i requisiti di abitabilità ai sensi della vigente normativa igienico-edilizia). La superficie utile lorda massima o ammissibile si ottiene moltiplicando la superficie fondiaria per l'indice di utilizzazione.

L.32 UNITÀ IMMOBILIARE

Elemento di suolo o di edificio o manufatto costituente unica proprietà e destinato ad uso proprio ed autonomo.

L.33 VINCOLO (TERRITORIALE)

Limitazione alla libera utilizzazione di un bene immobile (area o Fabbricato) disposta da norme di legge e definita in dettaglio dallo strumento urbanistico.

L.34 VOLUME EDILIZIO

Volume, espresso in mc, del solido compreso fra le superfici esterne delle pareti perimetrali dell'edificio, a partire dalla quota del terreno sistemato (restando tuttavia comprese computate le porzioni dei locali seminterrati o interrati aventi requisiti di abitabilità ai sensi della vigente normativa igienico-edilizia) e fino all'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile (restando tuttavia compresi, nel caso di tetto a falde inclinate, gli spazi abitabili del sottotetto), escluse le logge aperte per almeno metà del perimetro, o eventualmente chiuse con vetrate mobili, ed i volumi tecnici emergenti oltre il solaio di copertura.

Il volume massimo ammissibile si ottiene moltiplicando la superficie fondiaria per l'indice di volume.

L.35 VOLUME TECNICO

Locale contenente le apparecchiature per gli impianti di trattamento e distribuzione di fluidi e di energia, dei collegamenti verticali, anche di sicurezza.

TABULATO

<u>AREA</u>	<u>DES</u>	<u>CONS</u>	<u>TIPO</u>	<u>ASSE</u>	<u>CARA</u>	<u>CON</u>	<u>VIN</u>	<u>GEO</u> ⁽¹⁾	<u>SPEC</u>	<u>STER</u>
00.AA.01	1.11	2.01	3.02	•	•	•	7.03	7bis.04	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05	•	•
00.AA.02	1.11	2.01	3.02	•	•	•	7.03	7bis.04	•	•
00.AA.03	1.11	2.01	3.02	•	•	•	7.01	7bis.04	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.03	7bis.05	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.05	•	•	•
00.AA.04	1.11	2.01	3.02	•	•	•	7.03	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•
00.AC.01	1.13	2.02	3.08	4.02	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.AC.02	1.13	2.03	3.08	4.02	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.IT.01	1.19	2.15	3.09	4.02	5.02	6.12	•	7bis.03	•	•
00.LC.01	1.26	2.13	3.10	4.02	5.01	6.11	•	7bis.03	•	•
00.LC.02	1.26	2.15	3.09	4.02	5.01	6.11	•	7bis.03	•	•
00.LC.03	1.26	2.02	3.07	4.02	5.01	6.12	•	7bis.03	•	•
00.LC.04	1.26	2.13	3.10	4.02	5.01	6.11	•	7bis.03	•	•
00.LP.01	1.28	2.15	3.03	4.11	5.06	6.11	•	7bis.03	•	•
00.LS.01	1.25	2.15	3.09	4.02	5.02	6.11	•	7bis.04	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05⁽⁴⁾	•	•
00.LV.01	1.27	2.15	3.03	4.11	5.06	6.11	7.03	7bis.04	•	•
00.LV.02	1.27	2.15	3.03	4.11	5.06	6.11	7.03	7bis.03	•	•
00.RA.01	1.05	2.03	3.08	4.03	5.01	•	7.03	7bis.04	•	•
00.RA.02	1.05	2.03	3.08	4.02	5.01	•	7.03	7bis.04	•	•
00.RO.01	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.04	•	•
00.RO.02	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•
00.RO.03	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.04	•	•
00.RO.04	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RO.05	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•

<u>AREA</u>	<u>DES</u>	<u>CONS</u>	<u>TIPO</u>	<u>ASSE</u>	<u>CARA</u>	<u>CON</u>	<u>VIN</u>	<u>GEO</u> ⁽¹⁾	<u>SPEC</u>	<u>STER</u>
00.RO.06	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RO.07	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RO.08	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RO.09	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RO.10	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RO.11	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RO.12	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RO.13	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	7.03	7bis.04	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05	•	•
00.RO.14	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	7.03	7bis.04	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05	•	•
00.RO.15	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	7.03	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•
00.RO.16	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	7.03	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•
00.RO.17	1.01	2.03	3.07	4.03	5.01	•	7.03	7bis.04	•	•
00.RO.18	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	7.03	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•
00.RO.19	1.01	2.01	3.07	4.05	5.01	•	7.03	7bis.04	•	•
00.RO.20	1.01	2.01	3.07	4.05	5.01	•	7.03	7bis.04	•	•
00.RO.21	1.01	2.01	3.07	4.09	5.01	•	7.03	7bis.04	•	•
00.RO.22	1.01	2.01	3.07	4.05	5.01	6.04	7.03	7bis.04	•	•
00.RO.23	1.01	2.01	3.07	4.03	5.01	6.04	7.03	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•
00.RO.24	1.01	2.01	3.07	4.03	5.01	6.04	7.03	7bis.04	•	•
00.RO.25	1.01	2.01	3.07	4.03	5.01	6.04	7.03	7bis.04	•	•
00.RO.26	1.01	2.01	3.07	4.03	5.01	6.04	7.03	7bis.03	•	•
00.RO.27	1.01	2.01	3.07	4.03	5.01	6.04	7.03	7bis.03	•	•
00.RO.28	1.01	2.01	3.07	4.03	5.01	6.04	7.03	7bis.03	•	•
00.RO.29	1.01	2.01	3.07	4.06	5.01	•	7.03	7bis.04	•	•
00.RO.30	1.01	2.01	3.06	4.02	5.01	•	7.03	7bis.04	•	•
00.RO.31	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RO.32	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•

<u>AREA</u>	<u>DES</u>	<u>CONS</u>	<u>TIPO</u>	<u>ASSE</u>	<u>CARA</u>	<u>CON</u>	<u>VIN</u>	<u>GEO</u> ⁽¹⁾	<u>SPEC</u>	<u>STER</u>
00.RO.33	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RO.34	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RO.35	1.01	2.03	3.07	4.03	5.01	6.03	•	7bis.03	•	•
00.RO.36	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RO.37	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RO.38	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RO.39	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RO.40	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RO.41	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RO.42	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RO.43	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RO.44	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RO.45	1.01	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RP.01	1.04	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RP.02	1.04	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
	1.03	•	•	•	•	•	•	•	•	•
00.RU.01	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.02	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.03	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.04	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.05	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.06	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.07	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	7.03	7bis.03	•	•
00.RU.08	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	7.03	7bis.03	•	•
00.RU.09	1.03	2.13	3.10	4.03	5.01	6.04	•	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	6.09	•	•	•	•
00.RU.10	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.11	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	6.09	•	7bis.03	•	•
00.RU.12	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	7.03	7bis.03	•	•
00.RU.13	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.14	1.03	2.03	3.07	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.15	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.16	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•

<u>AREA</u>	<u>DES</u>	<u>CONS</u>	<u>TIPO</u>	<u>ASSE</u>	<u>CARA</u>	<u>CON</u>	<u>VIN</u>	<u>GEO</u> ⁽¹⁾	<u>SPEC</u>	<u>STER</u>
00.RU.17	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.18	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.19	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.20	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.21	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.22	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.23	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.24	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.25	1.03	2.03	3.08	4.04	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.26	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.27	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.28	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.29	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.30	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.31	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.32	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.33	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.34	1.03	2.03	3.09	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.35	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.36	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.37	1.03	2.03	3.09	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.38	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.39	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.40	1.03	2.02	3.07	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.41	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.42	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.43	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RU.44	1.03	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RZ.01	1.06	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RZ.02	1.06	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RZ.03	1.06	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RZ.04	1.06	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RZ.05	1.06	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•

<u>AREA</u>	<u>DES</u>	<u>CONS</u>	<u>TIPO</u>	<u>ASSE</u>	<u>CARA</u>	<u>CON</u>	<u>VIN</u>	<u>GEO</u> ⁽¹⁾	<u>SPEC</u>	<u>STER</u>
00.RZ.06	1.06	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RZ.07	1.06	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•
00.RZ.08	1.06	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.RZ.09	1.06	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•
00.RZ.10	1.06	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•
00.RZ.11	1.06	2.03	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
00.VA.01	1.17	•	3.03	4.24	5.06	6.12	•	•	•	•
00.VA.02	1.17	•	3.03	4.24	5.06	6.11	•	•	•	•
00.VA.03	1.17	•	3.03	4.24	5.06	6.11	7.03	•	•	•
00.VA.04	1.17	•	3.03	4.24	5.06	6.12	•	•	•	•
00.VA.05	1.17	•	3.03	4.24	5.06	6.11	•	•	•	•
00.VA.06	1.17	•	3.03	4.24	5.06	6.12	•	•	•	•
00.VA.07	1.17	•	3.03	4.24	5.06	6.11	•	•	•	•
00.VA.08	1.17	•	3.03	4.24	5.06	6.12	•	•	•	•
00.VA.09	1.17	•	3.03	4.24	5.06	6.12	•	•	•	•
00.VA.10	1.17	•	3.03	4.24	5.06	6.11	•	•	•	•
00.VA.11	1.17	•	3.03	4.24	5.06	6.12	•	•	•	•
00.VA.12	1.17	•	3.03	4.24	5.06	6.12	•	•	•	•
00.VA.13	1.17	•	3.03	4.24	5.06	6.12	•	•	•	•
00.VA.14	1.17	•	3.03	4.24	5.06	6.11	•	•	•	•
00.VA.15	1.17	•	3.03	4.24	5.06	6.11	•	•	•	•
00.VA.16	1.17	•	3.03	4.24	5.06	6.12	•	•	•	•
00.VA.17	1.17	•	3.03	4.24	5.06	6.12	•	•	•	•
00.VA.18	1.17	•	3.03	4.24	5.06	6.12	•	•	•	•
00.VA.19	1.17	•	3.03	4.24	5.06	6.12	•	•	•	•
00.VA.20	1.17	•	3.03	4.24	5.06	6.12	•	•	•	•
00.VR.01	1.18	•	3.03	4.24	5.06	6.04	7.03	•	•	•
	•	•	•	•	•	6.11	•	•	•	•
00.VR.02	1.18	•	3.03	4.24	5.06	6.04	7.03	•	•	•
	•	•	•	•	•	6.11	•	•	•	•

<u>AREA</u>	<u>DES</u>	<u>CONS</u>	<u>TIPO</u>	<u>ASSE</u>	<u>CARA</u>	<u>CON</u>	<u>VIN</u>	<u>GEO</u> ⁽¹⁾	<u>SPEC</u>	<u>STER</u>
00.VR.03	1.18	•	3.03	4.24	5.06	6.11	7.03	7bis.03	•	•
01.AA.01	1.11	2.01	3.02	•	•	•	7.01	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.04	7bis.05	•	•
01.AA.02	1.11	2.01	3.02	•	•	•	7.04	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05	•	•
01.AA.03	1.11	2.06	3.09	4.07	5.04	6.15	7.01	7bis.03	•	•
01.IT.01	1.19	2.15	3.03	4.11	5.09	6.11	•	7bis.05	•	•
01.LP.01	1.28	2.15	3.03	4.11	5.09	6.07	•	7bis.03	•	•
01.RA.01	1.05	2.03	3.08	4.07	5.03	•	•	7bis.03	•	•
01.RA.02	1.05	2.03	3.08	4.07	5.03	•	•	7bis.03	•	•
01.RA.03	1.05	2.03	3.08	4.07	5.03	•	•	7bis.03	•	•
01.RO.01	1.01	2.02	3.08	4.06	5.02	•	7.01	7bis.03	•	•
01.RO.02	1.01	2.02	3.08	4.06	5.02	•	7.01	7bis.03	•	•
01.RO.03	1.01	2.04	3.08	4.06	5.02	•	7.01	7bis.03	•	•
01.RO.04	1.01	2.09	3.10	4.06	5.02	•	7.01	7bis.03	•	•
01.RP.01	1.04	2.04	3.08	4.05	5.02	•	7.01	7bis.03	•	•
01.TM.01	1.08	2.07	3.09	4.02	5.02	•	•	7bis.03	8.01	•
01.VA.01	1.17	•	3.03	4.23	5.09	6.11	•	•	•	•
01.VA.02	1.17	•	3.03	4.19	5.09	6.11	•	•	•	•
01.VA.03	1.17	•	3.03	4.22	5.09	6.11	•	•	•	•
01.VR.01	1.18	•	3.03	4.26	5.08	•	•	•	•	•
01.VR.02	1.18	•	3.03	4.26	5.08	•	•	•	•	•
02.AA.01	1.11	2.01	3.02	•	•	•	7.04	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05		
02.AA.03	1.11	2.01	3.02	•	•	•	7.04	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.05	7bis.04	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05		
02.AZ.02	1.12	2.06	3.09	4.07	5.04	6.15	7.01	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.07 ⁽³⁾	•	•
02.AZ.03	1.12	2.06	3.10	4.07	5.04	6.15	7.01	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05	•	•
02.AZ.04	1.12	2.06	3.09	4.07	5.04	6.15	7.01	7bis.03	•	•

<u>AREA</u>	<u>DES</u>	<u>CONS</u>	<u>TIPO</u>	<u>ASSE</u>	<u>CARA</u>	<u>CON</u>	<u>VIN</u>	<u>GEO</u> ⁽¹⁾	<u>SPEC</u>	<u>STER</u>
	•	•	•	•	•	•	7.04	7bis.05	•	•
02.AZ.05	1.12	2.06	3.09	4.07	5.04	6.15	7.01	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05	•	•
02.FA.01	1.15	2.07	3.09	4.07	5.04	•	•	7bis.05	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.06⁽³⁾	•	•
02.IT.01	1.19	2.15	3.03	4.11	5.09	6.11	•	•	•	•
02.RA.01	1.05	2.03	3.08	4.07	5.03	•	•	7bis.03	•	•
02.RA.02	1.05	2.03	3.08	4.07	5.03	•	7.01	7bis.03	•	•
02.RA.03	1.05	2.03	3.08	4.07	5.03	•	•	7bis.03	•	•
02.RA.04	1.05	2.03	3.08	4.07	5.03	•	7.01	7bis.03	•	•
02.RA.05	1.05	2.03	3.08	4.07	5.03	•	•	7bis.06⁽³⁾	•	•
02.RA.06	1.05	2.04	3.09	4.07	5.03	•	7.01	7bis.03	•	•
02.RA.07	1.05	2.04	3.09	4.07	5.03	•	7.01	7bis.06⁽³⁾	•	•
02.VA.01	1.17	•	3.03	4.20	5.09	6.11	•	•	•	•
02.VA.02	1.17	•	3.03	4.21	5.09	6.11	•	•	•	•
02.VA.03	1.17	•	3.03	4.21	5.09	6.11	•	•	•	•
02.VR.01	1.18	•	3.03	4.26	5.09	•	•	•	•	•
02.VR.02	1.18	•	3.03	4.26	5.08	6.11	•	•	•	•
02.VR.03	1.18	•	3.03	4.26	5.08	•	•	•	•	•
03.AA.01	1.11	2.01	3.02	•	•	•	7.04	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05	•	•
03.AZ.01	1.12	2.06	3.09	4.07	5.04	6.15	•	7bis.03	•	•
03.AZ.02	1.12	2.06	3.09	4.07	5.04	•	7.01	7bis.03	•	•
03.RA.01	1.05	2.03	3.08	4.07	5.03	•	7.01	7bis.03	•	•
03.RA.02	1.05	2.03	3.08	4.07	5.03	•	7.01	7bis.03	•	•
03.RA.03	1.05	2.04	3.09	4.06	5.03	•	•	7bis.03	•	•
03.RA.04	1.05	2.04	3.09	4.07	5.03	•	•	7bis.03	•	•
03.VR.01	1.18	•	3.03	4.26	5.08	•	•	•	•	•
04.AC.01	1.13	2.11	3.10	4.08	5.04	6.14	•	7bis.03	8.02	•
04.AZ.01	1.12	2.06	3.10	4.07	5.04	6.15	7.01	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.04	7bis.05	•	•
04.AZ.02	1.12	2.06	3.10	4.07	5.04	6.15	7.01	7bis.03	•	•

<u>AREA</u>	<u>DES</u>	<u>CONS</u>	<u>TIPO</u>	<u>ASSE</u>	<u>CARA</u>	<u>CON</u>	<u>VIN</u>	<u>GEO</u> ⁽¹⁾	<u>SPEC</u>	<u>STER</u>
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.06⁽³⁾	•	•
04.LP.01	1.28	2.15	3.03	4.11	5.09	6.12	•	7bis.03	8.03	•
04.LV.01	1.27	2.15	3.09	4.02	5.02	6.12	•	7bis.03	8.03	•
04.PI.01	1.09	2.14	3.10	4.08	5.05	•	7.04	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05⁽²⁾	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.06⁽³⁾	•	•
04.PI.02	1.09	2.12	3.10	4.08	5.05	6.02	7.04	7bis.03	8.10	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05⁽²⁾	•	•
04.RA.01	1.05	2.04	3.09	4.06	5.02	•	7.01	7bis.03	•	•
04.RA.02	1.05	2.04	3.09	4.06	5.02	•	7.01	7bis.03	•	•
04.RA.04	1.05	2.04	3.09	4.07	5.03	•	7.01	7bis.03	•	•
04.RA.05	1.05	2.04	3.09	4.07	5.03	•	7.01	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.06	•	•	•
04.RA.06	1.05	2.04	3.09	4.07	5.03	•	7.01	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.06	•	•	•
04.VA.01	1.17	•	3.03	4.19	5.09	6.11	•	•	•	•
04.VA.02	1.17	•	3.03	4.22	5.09	6.12	•	•	8.03	•
04.VR.01	1.18	•	3.03	4.26	5.08	•	•	•	•	•
04.XP.01	1.29	2.15	3.10	4.11	5.09	6.02	7.01	7bis.03	8.10	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05⁽⁴⁾	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.06⁽³⁾	•	•
05.AA.01	1.11	2.01	3.02	•	•	•	7.01	7bis.04	•	•
05.AA.03	1.11	2.01	3.02	•	•	•	7.01	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.04	7bis.05	•	•
05.AA.05	1.11	2.01	3.02	•	5.04	•	7.01	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.04	7bis.05	•	•
05.AA.08	1.11	2.05	3.10	4.07	5.03	•	7.01	7bis.03	8.05	•
05.AS.01	1.14	2.05	3.10	4.09	5.03	•	7.01	7bis.04	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.03	•	•	•
05.AS.02	1.14	2.01	3.02	•	•	•	7.01	7bis.04	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.03	7bis.05	•	•
05.AZ.01	1.12	2.01	3.02	•	•	•	7.01	7bis.03	•	•

<u>AREA</u>	<u>DES</u>	<u>CONS</u>	<u>TIPO</u>	<u>ASSE</u>	<u>CARA</u>	<u>CON</u>	<u>VIN</u>	<u>GEO</u> ⁽¹⁾	<u>SPEC</u>	<u>STER</u>
	•	•	•	•	•	•	7.04	7bis.05	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.06 ⁽³⁾	•	•
05.AZ.02	1.12	2.06	3.10	4.07	5.04	•	7.01	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.04	7bis.05	•	•
05.AZ.03	1.12	2.06	3.10	4.07	5.04	•	7.01	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.04	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.07	•	•	•
05.IT.01	1.19	2.15	3.03	4.11	5.09	6.11	7.03	7bis.05 ⁽⁴⁾	•	•
05.LC.01	1.26	2.01	3.06	4.01	5.01	6.12	•	7bis.03	•	•
05.LC.02	1.26	2.15	3.10	4.02	5.02	6.11bis	7.04	7bis.07 ^{(3) (4)}	•	•
05.LC.03	1.26	2.01	3.06	4.01	5.01	6.12	•	7bis.03	•	•
05.LP.01	1.28	2.15	3.03	4.11	5.09	6.11	7.04	7bis.05 ⁽⁴⁾	•	•
05.LP.02	1.28	2.15	3.03	4.11	5.09	6.11	•	7bis.03	8.06	•
05.LP.03	1.28	2.15	3.03	4.11	5.09	6.11	•	7bis.03	8.06	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.07 ^{(3) (4)}	•	•
05.LP.04	1.28	2.15	3.03	4.11	5.09	6.11	7.04	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.07 ^{(3) (4)}	•	•
05.LP.06	1.28	2.15	3.03	4.11	5.07	6.12	•	7bis.04	•	•
05.LV.01	1.27	2.15	3.03	4.11	5.09	6.11	7.04	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.07 ^{(3) (4)}		
05.PI.01	1.09	2.10	3.09	4.08	5.02	•	7.04	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05 ⁽²⁾	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.07 ⁽³⁾	•	•
05.RA.01	1.05	2.03	3.08	4.07	5.03	•	7.01	7bis.04	•	•
05.RA.02	1.05	2.04	3.09	4.07	5.03	•	•	7bis.04	•	•
05.RA.03	1.05	2.03	3.08	4.03	5.03	•	•	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•
05.RA.04	1.05	2.03	3.08	4.03	5.03	•	•	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•
05.RA.05	1.05	2.03	3.08	4.03	5.03	•	•	7bis.04	•	•
05.RA.06	1.05	2.03	3.08	4.03	5.03	•	7.03	7bis.04	•	•
05.RA.07	1.05	2.03	3.08	4.03	5.03	•	7.03	7bis.04	•	•
05.RA.08	1.05	2.04	3.09	4.07	5.03	•	7.01	7bis.06 ⁽³⁾	•	•

<u>AREA</u>	<u>DES</u>	<u>CONS</u>	<u>TIPO</u>	<u>ASSE</u>	<u>CARA</u>	<u>CON</u>	<u>VIN</u>	<u>GEO</u> ⁽¹⁾	<u>SPEC</u>	<u>STER</u>
	•	•	•	•	•	•	7.04	•	•	•
05.RA.09	1.05	2.04	3.09	4.07	5.03	•	7.01	7bis.03	•	•
05.RA.10	1.05	2.03	3.08	4.03	5.03	•	•	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•
05.RA.11	1.05	2.03	3.08	4.03	5.03	•	•	7bis.03	•	•
05.RA.12	1.05	2.03	3.08	4.03	5.03	•	•	7bis.03	•	•
05.RA.13	1.05	2.03	3.08	4.03	5.03	•	•	7bis.03	•	•
05.RA.14	1.05	2.03	3.08	4.03	5.03	•	•	7bis.03	•	•
05.RA.15	1.05	2.03	3.08	4.03	5.03	•	•	7bis.03	•	•
05.RA.16	1.05	2.04	3.09	4.07	5.02	•	•	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.07⁽³⁾	•	•
05.RA.17	1.05	2.10	3.10	4.05	5.02	•	•	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.07⁽³⁾	•	•
05.RA.19	1.05	2.03	3.08	4.03	5.03	•	7.04	7bis.03	•	•
	1.03	•	•	•	•	•	•	7bis.07⁽³⁾	•	•
05.RA.20	1.05	2.04	3.09	4.05	5.02	•	7.04	7bis.03	8.08	•
	1.03	•	•	•	•	•	•	7bis.05⁽²⁾	•	•
05.RA.21	1.05	2.04	3.09	4.05	5.02	6.14	•	7bis.03	•	•
	1.03	•	•	•	•	•	•	•	•	•
05.RA.22	1.05	2.04	3.09	4.05	5.02	•	•	7bis.03	8.08	•
	1.03	•	•	•	•	•	•	•	•	•
05.RA.23	1.05	2.04	3.09	4.07	5.03	•	•	7bis.03	•	•
05.RA.24	1.05	2.04	3.09	4.07	5.03	•	7.03	7bis.04	•	•
05.RO.01	1.01	2.04	3.09	4.06	5.02	•	7.01	7bis.03	•	•
05.RO.02	1.01	2.10	3.10	4.06	5.02	•	7.01	7bis.04	•	•
05.RO.03	1.01	2.03	3.08	4.07	5.02	•	7.01	7bis.04	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.04	7bis.05	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.07⁽³⁾	•	•
05.RO.04	1.01	2.10	3.10	4.06	5.02	•	•	7bis.04	•	•
05.RO.05	1.01	2.10	3.10	4.06	5.02	6.07	7.01	7bis.04	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05⁽²⁾	•	•
05.RO.06	1.01	2.08	3.10	4.06	5.02	•	•	7bis.04	•	•
05.RO.07	1.01	2.07	3.09	4.06	5.02	•	7.01	7bis.03	•	•

<u>AREA</u>	<u>DES</u>	<u>CONS</u>	<u>TIPO</u>	<u>ASSE</u>	<u>CARA</u>	<u>CON</u>	<u>VIN</u>	<u>GEO</u> ⁽¹⁾	<u>SPEC</u>	<u>STER</u>
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.06⁽³⁾	•	•
05.RO.08	1.01	2.08	3.10	4.06	5.02	•	•	7bis.04	•	•
05.RO.09	1.01	2.10	3.10	4.06	5.02	6.07	7.01	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05⁽²⁾	•	•
05.RO.10	1.01	2.08	3.09	4.06	5.02	•	•	7bis.04	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05⁽²⁾	•	•
05.RO.11	1.01	2.02	3.10	4.06	5.02	•	7.01	7bis.03	•	•
05.RO.12	1.01	2.08	3.05	4.06	5.02	•	7.01	7bis.03	•	•
05.RO.14	1.01	2.10	3.10	4.05	5.02	•	7.01	7bis.03	8.11	•
05.RO.15	1.01	2.10	3.10	4.05	5.02	•	7.01	7bis.03	8.11	•
05.RO.16	1.01	2.10	3.10	4.05	5.02	•	7.01	7bis.03	8.11	•
05.RO.19	1.01	2.10	3.09	4.05	5.02	•	7.04	7bis.07⁽³⁾	•	•
05.RO.20	1.01	2.10	3.09	4.05	5.01	•	7.01	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.04	7bis.07⁽³⁾	•	•
05.RO.21	1.01	2.04	3.09	4.06	5.02	•	7.01	7bis.03	•	•
05.RO.23	1.01	2.08	3.10	4.06	5.02	6.07	•	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•
05.RO.24	1.01	2.08	3.10	4.06	5.02	6.07	•	7bis.04	•	•
05.RO.25	1.01	2.08	3.12	4.03	5.02	6.07	7.01	7bis.04	•	•
05.RP.01	1.04	2.11	3.09	4.05	5.02	•	•	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•
05.RP.02	1.04	2.11	3.10	4.05	5.02	•	•	7bis.03	•	•
05.RP.03	1.04	2.11	3.10	4.05	5.02	•	•	7bis.03	•	•
05.RP.04	1.04	2.04	3.09	4.04	5.02	•	•	7bis.07⁽³⁾	•	•
05.RP.05	1.04	2.09	3.10	4.05	5.02	•	7.01	7bis.03	•	•
	1.06	•	•	•	•	•	•	•	•	•
05.RP.06	1.04	2.11	3.09	4.05	5.02	•	•	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.07⁽³⁾	•	•
05.RP.07	1.04	2.11	3.09	4.05	5.02	•	7.03	7bis.03	•	•
	1.03	•	•	•	•	•	•	•	•	•
05.RU.01	1.03	2.02	3.08	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
05.RU.02	1.03	2.12	3.10	4.05	5.01	•	7.04	7bis.03	•	•

<u>AREA</u>	<u>DES</u>	<u>CONS</u>	<u>TIPO</u>	<u>ASSE</u>	<u>CARA</u>	<u>CON</u>	<u>VIN</u>	<u>GEO</u> ⁽¹⁾	<u>SPEC</u>	<u>STER</u>
	1.04	•	•	•	•	•	•	7bis.07⁽³⁾	•	•
05.RU.03	1.03	2.12	3.10	4.05	5.01	•	7.04	7bis.03	•	•
	1.04	•	•	•	•	•	•	7bis.07⁽³⁾	•	•
05.RZ.02	1.06	2.09	3.10	4.05	5.02	•	•	7bis.03	•	•
	1.04	•	•	•	•	•	•	•	•	•
05.RZ.03	1.06	2.09	3.10	4.05	5.02	•	•	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05⁽²⁾	•	•
05.RZ.04	1.06	2.03	3.08	4.03	5.03	•	•	7bis.03	•	•
05.RZ.05	1.06	2.03	3.08	4.03	5.03	•	•	7bis.03	•	•
05.RZ.06	1.06	2.10	3.09	4.05	5.02	•	7.01	7bis.03	•	•
05.RZ.07	1.06	2.10	3.09	4.05	5.02	•	7.01	7bis.03	•	•
05.VA.01	1.17	•	3.03	4.22	5.09	6.11	•	•	•	•
05.VA.02	1.17	•	3.03	4.20	5.09	6.11	•	•	•	•
05.VA.04	1.17	•	3.03	4.22	5.07	6.11	•	•	•	•
05.VA.06	1.17	•	3.03	4.24	5.07	6.11	•	•	•	•
05.VA.07	1.17	•	3.03	4.22	5.07	6.11	•	•	•	•
05.VA.08	1.17	•	3.03	4.24	5.06	6.12	•	•	•	•
05.VA.09	1.17	•	3.03	4.22	5.07	6.11	•	•	•	•
05.VA.10	1.17	•	3.03	4.24	5.07	6.11	•	•	•	•
05.VA.11	1.17	•	3.03	4.24	5.07	6.11	•	•	•	•
05.VA.13	1.17	•	3.03	4.22	5.07	6.11	•	•	•	•
05.VA.14	1.17	•	3.03	4.23	5.08	6.11	•	•	•	•
05.VA.15	1.17	•	3.03	4.23	5.07	6.11	•	•	•	•
05.VA.16	1.17	•	3.03	4.22	5.09	6.07	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	6.11	•	•	•	•
05.VR.01	1.18	•	3.03	4.26	5.08	6.11	•	•	•	•
05.VR.02	1.19	•	3.03	4.26	5.08	6.12	•	•	•	•
06.AA.01	1.11	2.06	3.09	4.07	5.03	6.15	7.01	7bis.04	•	•
06.AA.02	1.11	2.01	3.02	•	•	•	7.01	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.04	7bis.04	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05	•	•
06.AA.03	1.11	2.01	3.02	•	•	•	7.01	7bis.04	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.03	•	•	•

<u>AREA</u>	<u>DES</u>	<u>CONS</u>	<u>TIPO</u>	<u>ASSE</u>	<u>CARA</u>	<u>CON</u>	<u>VIN</u>	<u>GEO</u> ⁽¹⁾	<u>SPEC</u>	<u>STER</u>
06.AS.01	1.14	2.05	3.10	4.09	5.03	•	7.01	7bis.04	•	•
06.AS.02	1.14	2.05	3.10	4.09	5.03	•	7.01	7bis.04	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05	•	•
06.AZ.01	1.12	2.06	3.09	4.07	5.03	6.15	7.01	7bis.04	•	•
06.AZ.02	1.12	2.06	3.10	4.07	5.01	6.15	•	7bis.04	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05	•	•
06.FA.01	1.15	2.04	3.09	4.07	5.03	•	7.03	7bis.04	•	•
06.LC.01	1.26	2.01	3.06	4.01	5.01	6.12	•	7bis.03	•	•
06.LP.01	1.28	2.15	3.03	4.11	5.08	6.11	•	7bis.04	•	•
06.LP.02	1.28	2.15	3.03	4.11	5.07	6.11	•	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•
06.LP.03	1.28	2.15	3.03	4.11	5.07	6.11	•	7bis.03	•	•
06.LS.01	1.25	2.15	3.09	4.02	5.02	6.11	•	7bis.03	•	•
06.LV.01	1.27	2.15	3.03	4.11	5.07	6.11	7.05	7bis.04	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05⁽⁴⁾	•	•
06.RA.01	1.05	2.03	3.08	4.07	5.03	•	•	7bis.03	•	•
06.RA.02	1.05	2.03	3.08	4.07	5.03	•	7.01	7bis.04	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05	•	•
06.RA.04	1.05	2.04	3.09	4.07	5.03	•	•	7bis.04	•	•
06.RA.05	1.05	2.04	3.09	4.07	5.03	•	•	7bis.03	•	•
06.RA.06	1.05	2.04	3.09	4.07	5.03	•	•	7bis.04	•	•
06.RA.07	1.05	2.04	3.09	4.07	5.03	•	•	7bis.04	•	•
06.RA.08	1.05	2.04	3.09	4.07	5.03	•	•	7bis.04	•	•
06.RA.09	1.05	2.01	3.09	4.07	5.03	•	•	7bis.04	•	•
06.GP.01	1.24	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•
06.RO.01	1.01	2.03	3.08	4.05	5.03	•	7.01	7bis.04	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.03	7bis.05	•	•
06.RO.02	1.01	2.08	3.09	4.06	5.02	•	7.01	7bis.04	•	•
06.RO.03	1.01	2.07	3.10	4.06	5.02	•	•	7bis.04	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05⁽²⁾	•	•
06.RO.04	1.01	2.07	3.10	4.06	5.02	•	•	7bis.04	•	•
06.RO.05	1.01	2.02	3.07	4.03	5.01	•	•	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•

<u>AREA</u>	<u>DES</u>	<u>CONS</u>	<u>TIPO</u>	<u>ASSE</u>	<u>CARA</u>	<u>CON</u>	<u>VIN</u>	<u>GEO</u> ⁽¹⁾	<u>SPEC</u>	<u>STER</u>
06.RO.06	1.01	2.11	3.10	4.05	5.02	•	•	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•
06.RO.07	1.01	2.02	3.08	4.04	5.02	•	•	7bis.03	•	•
06.RO.08	1.01	2.08	3.10	4.05	5.02	•	7.01	7bis.03	•	•
06.RO.09	1.01	2.08	3.10	4.05	5.02	•	•	7bis.04	•	•
06.VA.01	1.17	•	3.03	4.22	5.08	6.11	7.03	•	•	•
06.VA.02	1.17	•	3.03	4.24	5.07	6.11	7.03	•	•	•
06.VA.03	1.17	•	3.03	4.22	5.08	6.11	•	•	•	•
06.VR.01	1.18	•	3.03	4.26	5.08	6.11	•	•	•	•
06.VR.02	1.18	•	3.03	4.26	5.08	6.11	7.03	•	•	•
06.VR.03	1.18	•	3.03	4.26	5.08	6.11	•	•	•	•
07.AA.01	1.11	2.06	3.10	4.07	5.03	6.15	•	7bis.03	8.05	•
07.AA.02	1.11	2.01	3.02	•	•	•	7.01	7bis.05	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.04	7bis.06⁽³⁾	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.08	•	•	•
07.AA.03	1.11	2.05	3.10	4.07	5.03	•	7.08	7bis.05	8.05	•
07.RA.01	1.05	2.04	3.09	4.07	5.03	•	7.06	7bis.05⁽²⁾	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.06⁽³⁾	•	•
07.RA.02	1.05	2.04	3.09	4.07	5.03	•	7.06	7bis.03	•	•
07.VR.01	1.18	•	3.03	4.26	5.08	•	•	•	•	•
08.AA.01	1.11	2.01	3.02	•	•	•	•	7bis.03	•	•
08.AA.02	1.11	2.01	3.02	•	•	•	7.04	7bis.05	•	•
08.AA.03	1.11	2.01	3.02	•	•	•	7.01	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05	•	•
08.AZ.01	1.12	2.06	3.10	4.07	5.04	6.15	7.02	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.04	7bis.05	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.08	•	•	•
08.AZ.02	1.12	2.06	3.10	4.07	5.04	6.15	7.01	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.02	7bis.05	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.04	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.08	•	•	•
08.RA.01	1.05	2.11	3.10	4.05	5.02	•	7.01	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.04	7bis.05⁽²⁾	•	•

<u>AREA</u>	<u>DES</u>	<u>CONS</u>	<u>TIPO</u>	<u>ASSE</u>	<u>CARA</u>	<u>CON</u>	<u>VIN</u>	<u>GEO</u> ⁽¹⁾	<u>SPEC</u>	<u>STER</u>
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.06 ⁽³⁾	•	•
08.RA.02	1.05	2.04	3.09	4.07	5.03	•	7.06	7bis.03	•	•
08.RA.03	1.05	2.04	3.09	4.07	5.03	•	7.06	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05 ⁽²⁾	•	•
08.RA.04	1.05	2.04	3.09	4.07	5.03	•	•	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05	•	•
08.RO.01	1.01	2.11	3.10	4.05	5.02	•	•	7bis.03	•	•
08.RO.02	1.01	2.02	3.05	4.06	5.02	•	•	7bis.03	•	•
08.RO.03	1.01	2.08	3.10	4.05	5.02	6.07	•	7bis.03	•	•
08.IS.01	1.21	•	•	•	•	•	•	7bis.03	8.07	•
08.IT.01	1.19	2.15	3.10	4.11	5.09	6.11	•	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05 ⁽⁴⁾	•	•
08.LP.01	1.28	2.15	3.03	4.11	5.07	6.11	•	7bis.03	•	•
08.LV.01	1.27	2.15	3.10	4.02	5.02	6.11	7.04	7bis.03	8.06	•
	1.26	•	•	•	•	•	•	7bis.05 ⁽⁴⁾	•	•
08.LV.02	1.27	2.15	3.03	4.11	5.07	6.11	•	7bis.03	•	•
08.RP.01	1.04	2.09	3.10	4.05	5.02	6.10	•	7bis.03	•	•
	1.08	•	•	•	•	•	•	•	•	•
08.VA.01	1.17	•	3.03	4.24	5.07	6.11	•	•	•	•
08.VA.02	1.17	•	3.03	4.22	5.09	6.11	•	•	•	•
08.VA.03	1.17	•	3.03	4.20	5.09	6.11	•	•	•	•
08.VA.04	1.17	•	3.03	4.22	5.08	6.11	•	•	•	•
09.AA.02	1.11	2.01	3.02	•	•	•	7.01	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•
09.AA.03	1.11	2.01	3.02	•	•	•	7.01	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•
09.AS.01	1.14	2.05	3.10	4.09	5.03	6.15	7.01	7bis.04	•	•
09.AZ.01	1.12	2.06	3.10	4.07	5.04	6.15	7.01	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.04	7bis.05	•	•
09.AZ.02	1.12	2.06	3.10	4.07	5.04	6.15	7.01	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.04	7bis.05	•	•
09.FA.01	1.15	2.07	3.09	4.07	5.03	6.10	•	7bis.03	•	•
09.RA.01	1.05	2.03	3.08	4.07	5.03	•	7.01	7bis.04	•	•

<u>AREA</u>	<u>DES</u>	<u>CONS</u>	<u>TIPO</u>	<u>ASSE</u>	<u>CARA</u>	<u>CON</u>	<u>VIN</u>	<u>GEO</u> ⁽¹⁾	<u>SPEC</u>	<u>STER</u>
09.RA.02	1.05	2.03	3.08	4.07	5.03	•	7.01	7bis.03	•	•
09.RA.03	1.05	2.03	3.08	4.05	5.03	•	•	7bis.03	•	•
09.RA.04	1.05	2.03	3.08	4.05	5.03	•	•	7bis.04	•	•
09.RA.05	1.05	2.03	3.08	4.02	5.01	•	7.01	7bis.04	•	•
09.RA.06	1.05	2.04	3.09	4.07	5.03	•	•	7bis.04	•	•
09.RA.07	1.05	2.04	3.09	4.07	5.03	•	•	7bis.04	•	•
09.RO.01	1.01	2.10	3.10	4.05	5.02	•	•	7bis.03	•	•
09.RO.02	1.01	2.08	3.10	4.06	5.02	•	7.01	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•
09.RO.03	1.01	2.08	3.09	4.05	5.02	•	7.01	7bis.03	•	•
09.RO.04	1.01	2.08	3.10	4.05	5.02	6.07	7.01	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•
09.RO.04.1	1.01	2.08	3.10	4.05	5.02	6.07	7.01	7bis.03	9.08	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•
09.VP.01	1.31	•	•	•	•	•	•	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•
09.RP.01	1.04	2.10	3.10	4.05	5.02	•	•	7bis.03	•	•
09.RP.02	1.04	2.10	3.10	4.05	5.03	•	7.01	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•
09.RP.03	1.04	2.10	3.10	4.05	5.02	•	•	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.04	•	•
09.VA.01	1.17	•	3.03	4.22	5.07	6.11	•	•	•	•
09.VA.02	1.17	•	3.03	4.22	5.07	6.11	•	•	•	•
09.VA.03	1.17	•	3.03	4.20	5.09	6.11	•	•	•	•
09.VR.01	1.18	•	3.03	4.26	5.08	6.11	•	•	•	•
09.VR.02	1.18	•	3.03	4.26	5.08	6.11	•	•	•	•
11.AA.01	1.11	2.01	3.02	•	•	•	7.01	7bis.05	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.04	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.08	•	•	•
12.AA.01	1.11	2.01	3.02	•	•	•	7.01	7bis.05	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.04	•	•	•
12.AA.02	1.11	2.01	3.02	•	•	•	7.01	7bis.05	•	•
12.AA.03	1.11	2.01	3.02	•	•	•	7.01	7bis.05	•	•

<u>AREA</u>	<u>DES</u>	<u>CONS</u>	<u>TIPO</u>	<u>ASSE</u>	<u>CARA</u>	<u>CON</u>	<u>VIN</u>	<u>GEO</u> ⁽¹⁾	<u>SPEC</u>	<u>STER</u>
	•	•	•	•	•	•	7.05	•	•	•
12.AA.04	1.11	2.01	3.02	•	•	•	7.01	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	7bis.05	•	•
12.AA.05	1.11	2.01	3.02	•	•	•	7.01	7bis.05	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.04	•	•	•
12.AA.06	1.11	2.01	3.02	•	•	•	7.01	7bis.05	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.04	•	•	•
12.AA.07	1.11	2.01	3.02	•	•	•	7.01	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.04	7bis.05	•	•
12.AA.08	1.11	2.01	3.02	•	•	•	7.01	7bis.05	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.04	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.08	•	•	•
12.AA.09	1.11	2.01	3.02	•	•	•	7.01	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.04	7bis.05	•	•
12.AZ.01	1.12	2.06	3.09	4.07	5.04	6.15	7.01	7bis.03	•	•
	•	•	•	•	•	•	7.08	7bis.05	•	•
12.RA.01	1.05	2.04	3.09	4.07	5.03	•	•	7bis.03	•	•
12.RA.02	1.05	2.04	3.09	4.07	5.03	•	•	7bis.07 ⁽²⁾	•	•
12.VA.01	1.17	•	3.03	4.12	5.09	6.11	•	•	•	•
12.VA.02	1.17	•	3.03	4.22	5.09	6.11	•	•	•	•
<u>NCD.01</u>	<u>1.02</u>	<u>2.15</u>	<u>3.02</u>	<u>4.02</u>	<u>5.01</u>	<u>6.02</u>	<u>7.01</u>		<u>8.12</u>	<u>9.02*</u>
	<u>1.07</u>	<u>2.16</u>	<u>3.03</u>	<u>4.03</u>	<u>5.02</u>	<u>6.09</u>	<u>7.04</u>		<u>8.13</u>	<u>9.04</u>
	<u>1.15</u>	<u>•</u>	<u>3.10</u>	<u>4.04</u>	<u>5.05</u>	<u>6.12</u>	<u>7.08</u>		<u>8.14</u>	<u>9.05</u>
	<u>1.17</u>	<u>•</u>	<u>3.12</u>	<u>4.05</u>	<u>5.07</u>	<u>•</u>	<u>•</u>		<u>8.15</u>	<u>9.06</u>
	<u>1.18</u>	<u>•</u>	<u>•</u>	<u>4.08</u>	<u>5.08</u>	<u>•</u>	<u>•</u>		<u>8.16</u>	<u>•</u>
	<u>1.19</u>	<u>•</u>	<u>•</u>	<u>4.09</u>	<u>5.09</u>	<u>•</u>	<u>•</u>		<u>•</u>	<u>•</u>
	<u>1.20</u>	<u>•</u>	<u>•</u>	<u>4.10</u>	<u>5.10</u>	<u>•</u>	<u>•</u>		<u>•</u>	<u>•</u>
	<u>1.21</u>	<u>•</u>	<u>•</u>	<u>4.11</u>	<u>•</u>	<u>•</u>	<u>•</u>		<u>•</u>	<u>•</u>
	<u>1.24</u>	<u>•</u>	<u>•</u>	<u>4.12</u>	<u>•</u>	<u>•</u>	<u>•</u>		<u>•</u>	<u>•</u>
	<u>1.27</u>	<u>•</u>	<u>•</u>	<u>4.13</u>	<u>•</u>	<u>•</u>	<u>•</u>		<u>•</u>	<u>•</u>
	<u>1.28</u>	<u>•</u>	<u>•</u>	<u>4.14</u>	<u>•</u>	<u>•</u>	<u>•</u>		<u>•</u>	<u>•</u>
	<u>1.29</u>	<u>•</u>	<u>•</u>	<u>4.15</u>	<u>•</u>	<u>•</u>	<u>•</u>		<u>•</u>	<u>•</u>
	<u>1.30</u>	<u>•</u>	<u>•</u>	<u>4.16</u>	<u>•</u>	<u>•</u>	<u>•</u>		<u>•</u>	<u>•</u>

<u>AREA</u>	<u>DES</u>	<u>CONS</u>	<u>TIPO</u>	<u>ASSE</u>	<u>CARA</u>	<u>CON</u>	<u>VIN</u>	<u>GEO</u> ⁽¹⁾	<u>SPEC</u>	<u>STER</u>
	▲	▲	▲	4.17	▲	▲	▲		▲	▲
	▲	▲	▲	4.18	▲	▲	▲		▲	▲
	▲	▲	▲	4.19	▲	▲	▲		▲	▲
	▲	▲	▲	4.20	▲	▲	▲		▲	▲
	▲	▲	▲	4.21	▲	▲	▲		▲	▲
	▲	▲	▲	4.22	▲	▲	▲		▲	▲
	▲	▲	▲	4.25	▲	▲	▲		▲	▲
	▲	▲	▲	4.26	▲	▲	▲		▲	▲
NCD.02	1.15	2.15	3.02	4.08	5.01	6.02	7.01		8.12	9.02*
	1.17	▲	3.03	4.09	5.02	6.09	7.04		8.13	9.04
	1.18	▲	3.10	4.10	5.05	6.12	7.08		8.14	9.05
	1.19	▲	3.12	4.11	5.07	▲	▲		8.15	9.06
	1.20	▲	▲	4.12	5.08	▲	▲		8.16	▲
	1.21	▲	▲	4.13	5.09	▲	▲		▲	▲
	1.24	▲	▲	4.14	5.10	▲	▲		▲	▲
	1.27	▲	▲	4.15	▲	▲	▲		▲	▲
	1.28	▲	▲	4.16	▲	▲	▲		▲	▲
	1.29	▲	▲	4.17	▲	▲	▲		▲	▲
	▲	▲	▲	4.18	▲	▲	▲		▲	▲
	▲	▲	▲	4.19	▲	▲	▲		▲	▲
	▲	▲	▲	4.20	▲	▲	▲		▲	▲
	▲	▲	▲	4.21	▲	▲	▲		▲	▲
	▲	▲	▲	4.22	▲	▲	▲		▲	▲
	▲	▲	▲	4.25	▲	▲	▲		▲	▲
	▲	▲	▲	4.26	▲	▲	▲		▲	▲
NIT	1.19	2.15	3.02	4.11	5.09	6.11	7.04		▲	9.05
	▲	▲	3.03	▲	▲	6.12	7.08		▲	9.06
NVA	1.17	2.15	3.03	4.11	5.07	6.11	7.01		8.15	9.05
	1.18	▲	▲	4.12	5.08	6.12	7.04		8.16	9.06
	1.19	▲	▲	4.13	5.09	▲	7.08		▲	▲
	▲	▲	▲	4.14	▲	▲	▲		▲	▲
	▲	▲	▲	4.15	▲	▲	▲		▲	▲
	▲	▲	▲	4.16	▲	▲	▲		▲	▲

<u>AREA</u>	<u>DES</u>	<u>CONS</u>	<u>TIPO</u>	<u>ASSE</u>	<u>CARA</u>	<u>CON</u>	<u>VIN</u>	<u>GEO</u> ⁽¹⁾	<u>SPEC</u>	<u>STER</u>
	▲	▲	▲	4.17	▲	▲	▲		▲	▲
	▲	▲	▲	4.18	▲	▲	▲		▲	▲
	▲	▲	▲	4.19	▲	▲	▲		▲	▲
	▲	▲	▲	4.20	▲	▲	▲		▲	▲
	▲	▲	▲	4.21	▲	▲	▲		▲	▲
	▲	▲	▲	4.22	▲	▲	▲		▲	▲
	▲	▲	▲	4.25	▲	▲	▲		▲	▲
	▲	▲	▲	4.26	▲	▲	▲		▲	▲

* Esclusi i commi 3, 5, 6, 7

- (1) Con riferimento alla compatibilità geologica degli interventi si richiamano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel Capo 7bis delle NTA.
- (2) Le porzioni di territorio inserite in classe IIIa, sebbene utilizzabili nel computo della cubatura o delle superfici complessivamente realizzabili, non possono essere impiegate per fini edificatori.
- (3) Le necessarie opere di mitigazione del rischio riferite alla classe IIIb sono definite dall'articolo 7 bis.9 delle presenti NTA e dall'Elaborato C - *Cronoprogramma degli Interventi di Riassetto e Mitigazione del Rischio* degli studi geologici allegati alla 4^ Variante Strutturale di adeguamento del PRG al PAI.
- (4) Le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili sono attuabili con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 bis.10 delle NTA.